

Estratto esecutivo
inviato il..... a:
- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 01/12/2016

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE 02^ PENALE

così composta

Dott. RAFFAELE DE LUCA COMANDINI	Presidente
Dott. PIERA PANZADURA	Consigliere
Dott. STEFANIA MAZZACORI	Consigliere

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1) LANDI ISACCO - CIBOLO esente.....

nato a AREZZO - AR il 03/03/1964 - ITALIA

eletto domiciliato *ex art. 161 IV° c.c.p.p.* Avv. INTRIERI CATALDO Via della Conciliazione 44 Roma

difeso dall'Avv. STEFANO LEPRI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia *presente*

difeso dall'Avv. CATALDO INTRIERI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia *presente*

2) MASSA CLAUDIO MARCELLO - CIBOLO Contumace.....

nato a CHIAVARI - GE il 30/09/1947 - ITALIA

ex art. 161 IV° c.c.p.p. Avv. PIER FRANCESCO MUSSUMECI Via Caselino 13 Bergamo

difeso dall'Avv. PIER FRANCESCO MUSSUMECI del Foro di BERGAMO Nomina di Fiducia *Assente da*

Avv. Janka PELLICANO'

3) LIORI ANTONANGELO - DPA c/o CASA CIRC. LE CAGLIARI *instituzione*
nato a DESULO - NU il 01/04/1964 - ITALIA

DETENUTO PER ALTRA CAUSA c/o CASA CIRC. LE CAGLIARI

difeso dall'Avv. MASSEMO DELOGU del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia *sostituito da Avv. SARA*

difeso dall'Avv. PIETRO POMANTI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia *sostituito da Avv. SARA PELLICANO*

1) AGILE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

AVV. PAOLO DELLA SALA *con studio in Milano Via Cosimo del Fante*
Avv. GUCIA LAURITI in sostituzione

13

2) ACUTO ELENA, ADAMI CLAUDIO, ADDUCE PAOLO, ANDRINA ROBERTO,
ARBINOLO GIULIO, BARBIERI MASSIMILIANO, BARBIERI TULLIO, BARUTELLO
ELENA, BASSOTTO ANNAMARIA, BAZZECHI ROBERTO, BERRUQUIER DARIO
CARLO, BERTOLUCCI DONATA, BERTONE MARIA CATERINA, BERTORELLE
LUIGI, BLANC RENZO, BOGATTO GILBERTO, BOLOGNA CARLO GIOVANNI
BONCI CARLA, BONDON SILVANA, BUFFO MANUELA, CAMBURSANO LAURA,
CARANDO RENZO, CARECCHIO BARBARA, CASTAGNA LAURA, CENA EZIO,
CHIEREGATO GEMMA, CHIRONNA VINCENZO, CIANCHETTI MARIA LIBERATA,

CÒNTI LUIGI, CORALLO MARIO, CURA STURA VALERIO RODOLFO, DALLA
POZZA ENZO, DANNI FRANCESCO, DE BELLIS FILIPPO, DI MAURO PIPPO, DI
SILVESTRO MICHELE CARLO ETTORE, FANASCA VALERIO, FAVERO COSTA
OSCAR, FERRARA ANNA, FILIPPI LUCA, FRANCO BRUNO, FRANCO DANIELE,
GALVAGNO FABRIZIO, GAMBOTTO LAURA, GAUNA PAOLO, GAUNA ROBERTO,
GAVAINI ENRICA, GHIRARDO STEFANO, GIVONETTI ENNIO, GOBBO GIOVANNI
ANGELO, GRIMALDI MARIA ANTONELLA, GRONDANA PIERO CESARE,
INGIGNOLI VENUSTA, ISAIA VANNI, LANGMANN CRISTINA, LIPPI OLIVIERO,
LOMBARDO IOLANDA, LONGO MARCO, MANEGLIA LUCIANO, MANFRIN
ANTONIO PAOLO, MANGANELLA ROSSELLA, MARCHETTI TIZIANA COLOMBA,
MATTIVI ALESSANDRO, MELLANO STEFANIA, MEOLA MARIA, MOGLIOTTI
STEFANO FEDERICO, MORARI COSIMINA, MUSCAT ALAN, NARDI FULVIA,
NARDUOLO EZIO, NOMELLI JOLANDA, PANAGIA FELICIA, PASSARELLI
ARMANDO, PENNO MASSIMILIANO, PERINI CADIGIA ESTER, PETTIVATI
ROBERTO, RAPETTI MARIELLA, RIETTI GUIDO, RIPPA FRANCO, ROBINO
SERGIO, ROLLAND RITA, SANDRI CLAUDIA RITA, SANTINI MAURIZIO,
SAUDINO CHINE TIZIANA, SCARDO EDOARDO, SCHELLINO ROMANO,
SFERRAZZA OMAR, SPEZZANO GIANFRANCO, STERLICCO ANTONELLO, TENDI
LUCIANO, TOLAINI ANNA MARIA GIULIA, TOMLIN BRIAN WILLIAM, UGLIONO
ELISABETTA, ULLA PAOLA, VACCARI ROBERTO, VEDASCHI GIANCARLO,
VERDIANI STELVIO, VIDALI CLAUDIO, VITALE FELICE, ZACCHIA WILMA,
ZANOTTI LORENA, PHAM THI DIEM TRAM, CANEPA ALESSANDRA,
ACCORNERO SILVANO, BARONTINI PIERMASSIMO, BARRAL BRUNO, BASILE
GIULIO, BAZZI MAURIZIO, BENEDETTI ANDREA, BERGAMO MAURIZIO,
BERGANDI GIANNI, BONARRIGO ANTONINO, BONAVIDA SILVIA, BONONI
CLAUDIO, BRUNO OSVALDO, BRUNO CATHIA, CALABRESE ERMINIO, CALVI
SERGIO, CAMPRINI MAURIZIO, CAPRETTI ANGELO, CARULLI RAFFAELE,
CASSETTA GIULIANA, CAUDANO MARZIA, CAVALLO GIOVANNI, CELI PAOLO,
CERRATO RITA, CHASSEUR ANNA, CHISARI SALVATORE, CORGNATI FULVIO,
CRINCOLI ROBERTO, D'AURIA FRANCESCO, DESTEPHANIS ALESSANDRO,
DIGIAMPIETRO VALTER, DIMARTINO SALVATORE, DUTTO FABRIZIO, FABBRI
DANIELA, FALETTI TULLIO, FASANELLI ENRICO, FENOCCHIO FULVIA,
FERRERO MASSIMO, FORTUNATO CRISTINA, FRANCESCHI PIETRO, GALLO
GIUSEPPE, GARBERO BRUNO, GATTI ANGELO, GAVASSA STEFANIA, GENTA

LAURA, GIANISELLA MARZIANO, GIARRATANA VINCENZO, GIOIA MARIO,
GIUSTETTO GIANNA MARIA, GROTTOLI MICHELE, IGUERA LUIGI, JERACI
CLAUDIO, MACHIORLETTI GIOVANNI, MAIRONE PAOLO, MARCHINO LUCIANO,
MARTELLI MASSIMO, MORABITO GIOVANNI, MOSCATO ENRICO, MOSCHINI
FABIO, MUROLO GEROLAMO, NEGRI RICCARDO, NOCERA ORNELLA, OBERTA
PAGET IVO, PAIUZZI ROBERTO, PARENA RICCARDO, PASINATO GIOVANNI,
PAUTASSO GIUSEPPE, PENNO CLAUDIO, PICCAROLO FRANCESCO, PILONE
LUCIANO, PORELLO PATRIZIA, RAINERI FRANCO, REBOLA ITALO,
ROMAGNOLI FRANCO, ROSSARI MARIA, SALVETTI FRANCA, SCAFATI PAOLO,
SUITA PAOLO, TOSETTO GIORGIO, TRACINA' ANTONIO, TURSI ANNALISA,
VALERIO ROBERTO, VEGNI ANNA, VITOBELLO ANGELO, VOLPE LUCA,
ZAGALLO WALTER, ZANETTI MAURIZIO, ZITO ROBERTO, BASSI ALBERTO,
BRUZZONE CLAUDIO, COLTELLI CARMINE, DE BARTOLOMEIS GIAMPAOLO,
DESSI CLAUDIO, FERRANDO FLORIANO, FRUSCIONE ROBERTO, GAMBONI
GIUSEPPINA, GASTALDO ROBERTO, LANZAVECCHIA ANGELO, MONDINA
PAOLO, PARODI DANILO, PERSICHINI MASSIMO, PIPITONE GASPARE, ROSSI
MARCO ANGELO, TIRANDI ALESSANDRO

AVV. VINCENZO DE ROSA *con studio in Napoli Via A. Vespucci 9*
Sostituito da Avv. MARIKA BALLARDI

3) AGOSTINI PAOLO, ANELLI ROBERTO, BERTAN EZIO, BIANCO WALTER,
BOBBO LUCA, BRUSEGAN ROBERTO, CAMPAGNOLO ANDREA, CARINI
OLIVIERO, CASAGRANDE MAURIZIO, CAVARZERAN MICHELE, CEOLIN LIVIO,
CHERUBIN FABRIZIO, CHIREGATI LUCIANO, COGHI MARCO, COMAI LUIGI,
COSTA DIEGO, CUCCAROLO ROBERTO, DAL PRA' MAURIZIO, DA RE LUCIANO,
DI PINTO PAOLO, DOVIER GIORGIO, FERRARI ERMANNO, FLOREANCIG
TIZIANO, FONSAITI MAURO, FORNASERI ADRIANO, FUSAZ GIANFRANCO,
GIMIGLIANO DOMENICO, GUAITA ROBERTO, GUIZZONATO GIORGIO,
LOFFREDO DANIELE, LONEDO GIULIANO, LOVADINA PIERO, MALAGONI
SANDRO, MANTOVANI MAURO, MARASSI LIVIO, MARICCHIO IVANO,
MARINZULICH DAVIDE, MARTINI ANTONIO, MAURO FULVIO, MAZZIERO
GIUSEPPE, MILAN GIANCARLO, MORO MORENO, MUFATO MICHELE, NARDINI
MAURIZIO, NORBIATO STEFANO, PARONUZZI CLAUDIO, PELLARIN
GIAMPAOLO, PELLEGRINI ROBERTO, PERALE STEFANO, PESCE MICHELE,
PICCOLI FRANCO, PONTELLO ANTONIO, PRIOR TIZIANO, PUPPATO MAURIZIO,

RAMPAZZO MICHELE, RABBI MARCO, RANCAN FRANCO, RATHIENS LUIGI, RATTIN MASSIMILIANO, RIENZI VALENTINO, SALMASO ANDREA, SCARPA FRANCESCO, SCHIAVON FEDERICO, SEVERI GABRIELE, SETTE ROBERTO, STANGHELLINI LUCA, STIVAL CLAUDIO, TARTALI MARINO, TERRIN VANNI, TIETO MANUELA, TON ROBERTO, TURRIN ROBERTO, VECCHIATO CLAUDIO, VERONESI STEFANO, ZAMBON GUIDO, ZANOVELLO GIULIANO, ZUANETTO AGOSTINO, AMBROSINI CLAUDIO, BAGNOLI ALFREDO, LIETO ANTONIO, MACARO FAUSTO, MAGATTI FRANCESCO, MAGNO GIOVANNI, MAIORINI FEDERICO, MANCINI GIOVANNI, MANGANELLI VIVIANA, MANNI MARIA LUISA, MARANDO FRANCESCA, MARCHIO ANGELINA, MARTELLI ORLANDO, MARZIALI MAURO, MASCIOVECCHIO ALBERTO, MAZZELLA ROBERTO, MENGHI STEFANO, MICOCCI STEFANO, MINASI FERNANCO, MONALDI FIAMMETTA, MONTI GUIDO, NAPOLI GIROLAMO, NANNINI SIMONA, NARDELLA NICOLA, NASTARI ANDREA, NEGRI ANNAMARIA, NEGROMANTI TINI SAURO, PAGANO ANGELO, PALERMO SERGIO, PAOLETTI FABRIZIO, PAOLINI MAURIZIO, PAPINI ANDREA, PARDO ACOSTA ADRIEL, PIERNO MICHELE, POLIMADEI MARCO, PROIETTI FERDINANDO, PULEO SALVATORE, RAFFAELLI MARINA, RAGOZZINO ALESSANDRA, REGGI ROCCO, RELLINI GIOVANNI, RENZULLI GIUSEPPINA, ROMANO AMEDEO, ROMEO ROBERTO, RORI CARLO, ROSSETTI DANIELE, ROSSI PARIDE, RUFFO MARIO, SALVATORI GLORIA, SANCAMILLO DANIELA, SANSOVINI SILVIO, SANTAMARIA LUIGI, SANTORO ANNA, SARAGA SAMANTA, SBORDONI NADIA, SCHENARDI LUCA, SCORRANO GIAMPIERO, SIVIGLIA MARIANNA, STELLA ANDREA, TAFANI LUCIANO, TAGLIENTE GIANPIERO GIORGIO, TIBERI VITTORIO, TOCCI MARCELLO, UNCINI ARNALDO, VANNUTELLI GIANPAOLO, VINCI MICAELA, VINCIGUERRA ANNA RITA, VITALI MARINA, VOLPE CATERINA, ZAMPONI ANNA, ZANATTA ANGELA

AVV. MARIKA BALLARDIN *con studio in Roma via degli Scialoja 18
preside*

- 4)
- 1) AIRAGHI DELIO nato a Rho (MI) il 22.05.1952;
 - 2) AIRENTI NICOLETTA nata a Imperia il 4.09.1954,
 - 3) ALMASIO MASSIMO nato a Trecate (NO) il 5.05.1960,
 - 4) ANDRUSIANI DANZIO ELIO nato a Milano il 21.12.1961,
 - 5) APRILE PATRIZIA nata a Milano il 19.07.1957,
 - 6) AZZALIN ANDREA nato a Contarina Ro il 1.06.1961,
 - 7) AZZANI SANDRO nato a Milano il 17.01.1964,
 - 8) BARBAGLIO CARLA nata a Bergamo il 20.02.1953,
 - 9) BARUZZI RENATO nato a Brescia il 2.12.1959,
 - 10) BEGHI IDELMA nata a Milano il 13.06.1954,
 - 11) BIANCHI ADRIANO nato a Milano il 22.01.1959,

- 13) BONASIO ANNA nata a Mandello del Lario (LC) il 26.03.1954,
- 14) BONIARDI ROBERTO nato a Novate Milanese il 15.09.1955,
- 15) BOSINI FABIO nato a Milano il 10.06.1960,
- 16) BOTTAZZI LUISA nata a Milano il 25.04.1957,
- 17) BRAZIOLI MARIAGLORIA nata a Bologna il 21.02.1957,
- 18) BRIOSCHI MARCO nato a Desio (MB) il 2.01.1961,
- 19) BRIOSCHI NATALINA nata a Milano il 12.01.1949,
- 20) BUSSI ROBERTO nato a Genova il 5.03.1951,
- 21) CALCATERRA SILVANA nata a Milano il 26.10.1954,
- 22) CAMILLERI GRAZIANO nato a Vicenza il 6.04.1960,
- 23) CANALI GIUSEPPINA ANNA nata a Milano il 28.11.1956,
- 24) CANO' LOREDANA nata a Napoli il 28.06.1966,
- 25) CANZIANI ELISABETTA; nata a Milano il 4.07.1968
- 26) CAPASSO ALDO nato a Napoli il 13.04.1966
- 27) CAPELLI SERGIO nato a Maleo (LO) il 14.12.1954,
- 28) CARCAGNIELLO VALENTINO nato a Milano il 28.09.1951,
- 29) CARNELLI MARINA nata a saranno il 11.10.1964,
- 30) CARUSO GREGORIO nato ad Avola (SR) il 24.03.1952,
- 31) CASALANGUIDA ANTONIETTA nata a San Vito Chiestino (CH) il 12.07.1953,
- 32) CATALDO RENATO nato a Milano il 2.11.1959,
- 33) CATTANEO ANNA MARIA nata a Milano il 24.06.1959,
- 34) CATTEL ALESSANDRO nato a Rho il 30.09.1965,
- 35) CAVALLO ANDREA nato a Pescara il 21.06.1968,
- 36) CERATI GIORGIO nato a Milano il 25.04.1955,
- 37) CERATI SERGIO nato a Cabiato (CO) il 4.02.1957,
- 38) CERLIANI CINZIA nata a Seveso (MI) il 6.03.1965,
- 39) CICCIONE DOMENICO nato a Milano il 1.11.1958,
- 40) CIRILLO DANTE nato a Perito (SA) il 8.04.1956,
- 41) COLOMBO AMBROGIO nato a Cerro Maggiore (MI) il 5.03.1957,
- 42) COLOMBO CARLO nato a Busto Arsizio il 25.07.1966,
- 43) COLOMBO PIETRO nato a Pizzuolo Martesana il 1.11.1958,
- 44) COREA VINCENZINA nata a Catanzaro il 24.02.1952,

- 45) COVELLI ROBERTO nata a Milano il 30.07.1956,
- 46) CREMONESI ALBERTO nato a Bertonico (CO) il 22.06.1958,
- 47) CROSTELLI TIZIANA RITA nata a Milano il 28.12.1963,
- 48) CROTTI RENATO MARIO nato a Villavesco (MI) il 5.01.1959,
- 49) D'ADDA ALESSIO EGIDIO nato a Monza (MB) il 30.05.1954,
- 50) D'ADDA ANGELO nato a Inzago (MI) il 24.07.1957,
- 51) DE ANGELIS PATRIZIA nata a Milano il 10.01.1961,
- 52) DE LUISE ANDREA nato a Ercolano (NA) il 18.09.1958,
- 53) DELL'ORTO ROBERTO nato a Seregno (MI) il 26.05.1962,
- 54) D'ERRICO LUCIO nato a Rocchetta Tanaro (AT) il 11.02.1963,
- 55) DI BELLO RAFFAELLA nata a Rho (MI) il 5.08.1960,
- 56) DI CIERO PAOLA nata a Magenta 8.07.1966,
- 57) DI TOMA GABRIELE nato a Trani (BT) il 25.08.1951,
- 58) FAIARDI SUSANNA nato a Milano il 1.04.1963,
- 59) FANTELLI EZIO nato a Brescia il 24.06.1959,
- 60) FERRARI WALTER LUIGI nato a Milano il 6.02.1955,
- 61) FIGINI ALESSANDRO nato a Como il 2.02.1965,
- 62) FIGINI ERMANNINO nato a Paderno Dugnano (MI) il 20.08.1951,
- 63) FREDDI ALBERTO nato a Milano il 11.05.1954,
- 64) GAETANO GIOVANNI nato ad Amendolara (CS) il 23.03.1956,
- 65) GAGLIARDI MAURIZIO nato a Gallarate il 4.04.1959,
- 66) GALAFASSI ROSANNA nata a Mantova il 4.01.1950,
- 67) GALBUSERA SAMUELE nato a Casatenovo 20.06.1960,
- 68) GALLANTI GIAMPIERO nato a Milano il 18.04.1955,
- 69) GALLERI GIOVANNI nato a Bari il 23.10.1962,
- 70) GASPARINI ROBERTO nato a Cernusco S.N. (MI) il 4.03.1952,
- 71) GAZZILLI TERESA nata a Milano il 2.05.1964,
- 72) GHEZZI GIUSEPPE WALTER nato a Milano il 10.10.1956,
- 73) GHEZZI ANDREA nato a Busto Arsizio (MI) il 20.09.1951,
- 74) GIOVANNINI NETTI SILVIA nata a Novara il 14.04.1963,
- 75) GIULIANI BRUNO nato a Inzago (MI) il 17.09.1956,
- 76) GOZZI GIOVANNI nato a Castellucchio (MN) il 30.08.1951,
- 77) GRECCHI GIOVANNI GIUSEPPE nato a Milano il 04.09.1962,

- 78) GRECCHI ROSALINA ANGELA nata a Milano il 15.09.1957,
- 79) GUFFANTI CARLO nato a Rho (MI) il 04.02.1960,
- 80) LAMURA ANNA MARIA uata a Milano il 16.12.1962;
- 81) LA ROSA ROSA nata a Cittanova (RC) il 26.04.1950,
- 82) LAMPERTI MAURO nato a Como il 5.04.1958;
- 83) LEVA ROMINA nata a Abbiategrasso (MI) il 16.06.1969;
- 84) LIOTTA MARIO nato a Adrano (CZ) il 30.01.1953;
- 85) LONGONI ENRICO nato a Busto Arsizio (MI) il 29.05.1958;
- 86) LONGONI ETTORE nato a Lissone (MB) il 26.03.1953;
- 87) LORANDI CLAUDIO nato a Brescia il 14.08.1955;
- 88) LORENZONE LUCIANO nato a Trecate (NO) il 16.08.1959;
- 89) LUCARELLI VENERANDA nata a Lavello (PZ) il 27.04.1961;
- 90) LUPO ROBERTA nata a Palestro (PV) il 1.12.1959;
- 91) MAFFIONE ANGELA nata a Lione (Francia) il 30.05.1958;
- 92) MARCHETTI LORENZO nato a Bologna il 15.09.1961;
- 93) MARGARITI GIORGIO nato a Chiari (BS) il 12.12.1959;
- 94) MARIONI EDOARDO nato a Milano il 11.01.1960;
- 95) MARTINELLI ROBERTO nato a Milano il 5.05.1961,
- 96) MARZORATI LUIGI nato a Seveso il 23.10.1952;
- 97) MATTEONI SANDRO nato a Milano il 27.05.1962;
- 98) MAZZA VINCENZO NICOLA nato a Pallagoria (KR) il 6.12.1953;
- 99) MEREGALLI ROBERTO nato a Cornaredo il 13.11.1952;
- 100) MERONI ELIANA nato a Sesto San Giovanni il 13.07.1966;
- 101) MILANI EMILIO CARLO nato a Magnago (MI) il 9.06.1963;
- 102) MOLINARI WALTER nato a Poggiridenzi (SO) il 23.09.1954 ;
- 103) MONDONICO MARCO nato a Milano il 08.06.1960;
- 104) MONTERMINI GUIDO nato a Milano il 9.06.1960;
- 105) MORATO PATRIZIO nato a S. Margherita D' Aioli (GE) il 8.05.1957;
- 106) MORESCO MARINA ADELE VITTORIA nato a Milano il 24.05.1961;
- 107) MORETTIN ANGELO nato a Casaletto Lodigiano (LO) il 27.03.1955;
- 108) MORGANTINI LUIGI nato a Siracusa il 26.07.1953;
- 109) MUOIO VINCENZO nato a Catanzaro il 4.01.1969;
- 110) NEBULONI GABRIELLA ROSANGELA nata a Milano il 8.08.1955;

- 111)OLEARO ROBERTA MARIA nata a Milano il 15.04.1968;
- 112)PAGANI LAURA nata a Lissone (MB) il 3.03.1961 ;
- 113)PAGANINI SERGIO nato a Roè Volciano (BS) il 31.08.1959;
- 114)PAGARIA ANGELO nato a Torino il 20.01.1961;
- 115)PAGLINO CARLA nata a Trecate (NO) il 2.02.1955 ;
- 116)PALEARI NADIA nata a Rho (MI) il 26.01.1968 ;
- 117)PANTANO CINZIA nata a Milano il 25.03.1961;
- 118)PARISI SONIA nata a Palermo il 6.07.1964;
- 119)PARMEGGIANI PAOLA nata a Milano il 26.09.1962;
- 120)PAVESI CARLO nato a Castiglione D'Adda il 3.11.1959;
- 121)PELOSI GIOVANNI nato a Milano il 25.10.1956;
- 122)PESSINA FRANCO nato a Cinisello balsamo (MI) il 21.03.1952;
- 123)PETRONI MARIO nato a Modena il 23.05.1960;
- 124)PEVIANI WALTER nato a Milano il 10.11.1954;
- 125)PICCHIONI PIERO nato a Santa Maria Aversa il 26.06.1959;
- 126)PINFERETTI FABIO nato a Milano il 5.09.1960;
- 127)PIROLA LUIGI FRANCESCO nato a Lecco il 1.04.1960 ;
- 128)PIROLA MAURIZIO nato a Rho (MI) il 9.09.1959;
- 129)PISATI MASSIMO PIETRO nato a Garlasco (PV) il 10.11.1952;
- 130)PIZZETTI CARMEN nata a Tortona (AL) il 19.07.1964;
- 131)RE FRANCO nato a Legnano il 25.05.1955;
- 132)RECINELLA LUCA nato a Pescara il 1.02.1971;
- 133)RIGOSA GIULIANO nato a Brescia il 2.07.1959;
- 134)RIZZI AMBRA ANTONELLA nata a Milano il 31.08.1953;
- 135)RIZZI DAVIDE nato a Nettuno (RM) il 2.06.1971;
- 136)ROMANO PIETRO PAOLO nato a Napoli il 23.04.1972;
- 137)RONCHI ANGELO nato a Milano il 19.04.1960;
- 138)ROSSINI GIANLUIGI nato a Pontevecchio (BS) il 3.10.1960;
- 139)ROSSO GIORGIO nato a Nuoro il 20.03.1962;
- 140)RUSCONI PATRIZIO nato a Cernobbio (CO) il 25.04.1953;
- 141)RUTIGLIANO ROBERTO nato a Foggia il 3.03.1952;
- 142)SAMMARTINO ANGELICA nata a Cannobio il 25.10.1958;
- 143)SANTIN DAVIDE nato a Milano il 21.03.1966;

- 144) SARACINO ROSA nata a Bari il 23.09.1950;
- 145) SASCARO DANIELA PAOLA nato a Milano il 20.10.1961;
- 146) SCARPA FILOMENA LUISA nata a Avella (AV) il 2.03.1958;
- 147) SCIORA ANNA MARIA TERESA nata a Milano il 11.03.1959;
- 148) SCORSETTI RENATO nato a Crema (CR) il 19.12.1952;
- 149) SICARI GIOVANNA nata a Cittanova (RC) il 16.10.1961;
- 150) SOLDA' LUCA nato a Milano il 13.03.1969;
- 151) SPINAZZI ANTONELLA nata a Locate di Triulzi (MI) il 26.11.1962;
- 152) STUCCHI ERALDO nato a Vimercate il 1.09.1959;
- 153) TATALI ROSA TECLA nata a Lucera (FG) il 23.09.1955;
- 154) TOBALDI ROLANDO nato a Milano il 9.08.1958;
- 155) TOCCI WALTER MAURIZIO nato a Milano il 15.03.1962;
- 156) TROIANI LUIGI PAOLO nato a Milano il 27.10.1961;
- 157) TURATI MARISA ANGELA nata a Como il 17.09.1948;
- 158) UBOLDI TIZIANA nata a Tradate (VA) il 24.01.1963;
- 159) UMBRI RENATO nato a Massa (MS) il 9.01.1967;
- 160) USALA LUIGI SALVATORE ANTONIO nato a Escalaplano (CA) il 17.01.1953;
- 161) VALENTI MARINA nata a Magenta (MI) il 22.04.1960;
- 162) VIGOLO INES GIUSEPPINA nata a Magnago (MI) il 17.03.1963;
- 163) VILLANI ANGELO nato a Milano il 4.09.1963
- 164) VISCOSI EDOARDO nato a Roma il 24.04.1960;
- 165) ZANELLA FRANCO nato a Milano il 12.02.1959;
- 166) ZANETTA ROBERTA nata a Milano il 9.06.1965;
- 167) ZANETTI ALBERTO RENZO nato a Padova il 3.12.1955;
- 168) ZAZZARO STEFANIA nata a Milano il 3.07.1965;
- 169) ZICARI MARIANGELA nata a Milano il 9.12.1955;
- 170) CASELLI MARCO nato a Torino il 25.07.1962;
- 171) BREGAMO PASQUALE nato a Niscemi il 1.07.1957;
- 172) ANASTASIO GIOVANNI nato a Catania il 20.09.1964 ;
- 173) CHIAPARRA GIUSEPPE nato a Catania il 18.07.1963
- (tutti della sede di Milano)

Avv. MARICA BALLARDINI con studio in Roma Via degli Scialoja
Venezia n° 18

5) AILETI MASSIMO, ARRIGO PATRIZIO, BACALINI CLAUDIO, BARTALUCCI SANDRA, BARTOLUCCI RICCARDO, BENCINI MARCO, BLASI LUCA, BORSELLI LUCA, BRINDANI FERDINANDO, BUCCI GIOVANNI, CACCIUTTOLO FABIO EDOARDO, CAPITANI ALESSANDRO, CAVALLINI MAURIZIO, CESARI ANDREA, CHIERICO LUCA, CINI ANDREA, COLLINI STEFANO, DRAGHI LUCA, FANTONI SILVIA, FIOREZZANI FABIO, FONTANI VITTORIO, GAVAZZI GIULIO, GIANNINI STEFANO, LANDINI ENZO, LIVI ALESSIO, LORENZI MICHELE, BARNI GIOVANNI
AVV. KATIA DE LUCA con studio in Roma Via degli Scialoja 18
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

6) CORTESE PIERO, RIVELLO NICOLA, SERPE MARIANO, BENINCASA FRANCESCO, INSANA FRANCESCO,

AVV. EMILIANO TORRE con studio in Salerno Lungomare Trieste 12
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

Maurizio Corasaniti, Tunno Francesco, Rizzica Alessandro, Filice Giuseppe, Arnone Michele, De Filippo Pierpaolo, Scopellitti Giuseppe, Pecora Antonio, Cerbino Sergio, Corrente Francesco, in qualità di ex lavoratori di Agile Srl.

Avv. MASSIMO TORRE con studio in Salerno Lungomare Trieste 12
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

7) MALOSSO BRUNO, MANCINI CLAUDIO, MARIS MARIA CLAUDIA, MONTALBANI GIANLUCA, NUTINI LUCA, OTTANELLI SAURO, PEDRUZZI ALFIO, POLONIA ROBERTO, POLVERINI PIERO, RICASOLI RICCARDO, ROSATI MARIO, ROSSI FERNANDO, ROSSI SILVANO, SAIA SERAFINO, SCARAMELLI MARCO, SCATTINI GIULIANO, SERIO GIANCARLO, SIMONETTI MAURIZIO, TAFI LUCA, TANZINI BRUNO, TESTI ANDREA, UBERTI ISABELLA, VANNINI ALESSANDRO, ZINZANELLA DANIELE, ZURI SUSI

AVV. MARCO ROSSINI con studio in Cassino Via D. Cimmarosa 13
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

8) BOSCO MAURIZIO, CAPUTO GABRIELLA, CARULLO CLAUDIA, CIRILLO VINCENZO, COLOMBARINI IDA LIA, ESPOSITO LUIGI, FONICIELLO GIUSEPPE, LA MONTAGNA PELLEGRINO, LAURENZA GIANCARLO, MAIORANA ANGELA, MARTIELLO MICHELE, PASSARIELLO LUIGI, PASTORE PATRIZIA, REPPUCCI GIOVANNI, SERINO ASSUNTA, ZOLLO LEUCIO, MARRAZZO GERARDO

AVV. CARMINE ANZALONE con studio in Montefalcone Via Stazione
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

9) SAGONE PIERPAOLO

AVV. MARIA RITA MARCHESE

> COSTITUZIONE P.C. REVOLUTA

10) CONTARINO LUIGI

AVV. *MARIKA BALLARDIN* con Studio in Roma Via. Scialoja 18
presente

11) LANDINI MAURIZIO

AVV. SAVERIO SENESE con Studio in Napoli: Via A. Vespucci 3
Istituto dei AA, MARIKA BALLARDIN

12)

- 1) Abbruciati Marco Achille nato a Torino il 31/03/1959;
- 2) Altavilla Fenata nata a Marino (Rm) il 03/02/1956,
- 3) Ambrosino Claudio nato a Roma il 27/04/1965,
- 4) Amoroso Saverina nata a Cosenza il 05/07/1966,
- 5) Andreana Francesco nato ad Accadia (Fg) il 22/11/1959,
- 6) Aquilante Alessio nato a Roma il 30/07/1977,
- 7) Aureli Paride nato a Pisoniano (RM) il 05/05/1961,
- 8) Balella Elisabetta nata a Roma il 25/03/1959,
- 9) Bardella Roberto nato a Roma il 10/09/1954,
- 10) Bello Bruno Giuseppe nato a Ivrea il 22/08/1959,
- 11) Boccardelli Antonio nato a Roma il 29/04/1958,
- 12) Borgna Maurizio nato a Roma il 15/03/1953,
- 13) Bracale Gloriana nata a Roma il 18/07/1956,
- 14) Candi Fabrizio nato a Roma il 9/06/1968,
- 15) Carabba Alessandro nato a Lanciano (Cb) il 26/12/1958,
- 16) Careri Rosario nato a Napoli il 04/03/1952,
- 17) Carlucci Maria Gabriella nata a Roma il 11/12/1960,
- 18) Carnicella Alessandra nata a Roma il 27/08/1965,
- 18) Castorino Andrea nato a Tarsia (Cs) il 26/07/1964,
- 19) Cavasino Antonio nato a Roma il 25/10/1951,
- 20) Cembran Paola nata a Roma il 14/11/1963,
- 21) Cherubini Paolo nato a Roma il 12/09/1967,
- 22) Chinnici Giuseppe nato a Palermo il 25/01/1959,
- 23) Ciampicale Paolo nato a Roma il 03/04/1963,
- 24) Ciotola Angelo nato a Napoli il 02/06/1952,
- 25) Cirulli Gianni nato a Roma il 13/08/1970,
- 26) Clauiano Giovanni nato a Roma il 31/01/1964,
- 27) Corso Francesco nato a Roma il 19/11/1963,
- 28) Cotzia Roberto nato a Roma il 30/09/1963,
- 29) Cotzia Angelo nato a Roma il 30/09/1963,
- 30) D'Andrea Tiziana nata a Roma il 06/07/1966,
- 31) D'Angelo Enzo nato a Roma il 03/10/1958,
- 32) D'Attanasio Fabio nato a Frosinone il 21/05/1962,

- 33) Dante Fabio nato a Roma il 08/07/1960,
- 34) De Dominicis Francesca nata a Roma il 19/09/1966,
- 35) De Stefano Alberto nato a Napoli il 02/09/1954,
- 36) De Titta Patrizia nata a Roma il 7/08/1957,
- 37) Di Caprio Patrizia nata a Benevento il 27/02/1970,
- 38) Di Pietro Gabriele nato a Roma il 22/04/1961,
- 39) Donnini Manuela, nata a Roma il 19/05/1964,
- 40) Dorigo Ervano Saverio nato a Firenze il 20/01/1949,
- 41) Fabrizi Fabrizio nato a Roma il 10/05/1958,
- 42) Falcione Emanuela nata ad Agnone (IS) il 09/03/1975,
- 43) Famoso Maurizio nato a Todi (PG) il 26/10/1958,
- 44) Feliciani Sergio nato a Roma il 24/08/1960,
- 45) Feliziani Maria Teresa nata a Roma il 15/10/1954,
- 46) Fera Beatrice nata a Marsciano (PG) il 14/02/1965,
- 47) Ferrera Angela nata a Gela (CL) il 27/6/1966,
- 48) Florio Sergio nato a Bari il 20/01/1956,
- 49) Formica Marcello nato a Milazzo il 27/04/1957,
- 50) Franceschi Luigi nato a Carrara il 21/10/1959,
- 51) Fratini Enrico nato a Todi il 27/08/1953,
- 52) Funel Alfredo nato a Salerno il 15/06/1963,
- 53) Ganci Salvatore nato a Palermo il 07/04/1961,
- 54) Gandolfo Filippo nato a Pozzuoli (Na) il 5/05/1958,
- 55) Giacomelli Anna Maria nata a Roma il 08/01/1957,
- 56) Giglio Antonio nato a Napoli il 24/1/1971,
- 57) Ginaldi Francesco nato a Pescara il 17/06/1964,
- 58) Giovarrosa Marco nato a Roma il 08/08/1956,
- 59) Gizzi Cesare nato a Roma il 3/08/1961,
- 60) Izzi Stefano nato a Roma il 01/10/1964,
- 61) La Gorga Orfilia nata a Salerno il 8/5/1961,
- 62) Lisco Paolo nato a Bari il 25/02/1961,
- 63) Lo Basso Francesco nato a Caltagirone (CT) il 07/03/1954,
- 64) Lombardo Mirko nato a Velletri (RM) il 17/07/1973,
- 65) Lo Turco Giancarlo nato a Roma il 6/04/1962,

*Avv. MARIKA BALLARDIN con studio in Roma via degli
Serbelloni 18
presente*

13) GEMITO Roberto, TARALLO Gianfranco, GUIDOTTI Adriana,
INCHINGOLO Anna Maria, PERSIANI Anna, COLARDO Donato,
SIMONETTI Paola, FARGNOLI Enzo e DE CRESCENZO Ciro,

AVV. PIERLUIGI GALELLA con Studio in Roma Via Pasubio 2
sostituito da Avv. MARIA ROSARIA GALELLA

14) BARTOCCETTI Paola, ESPOSITO Anna Rita, AMICUCCI
Alessandro, PANARIELLO Pierluigi, PALMA Fabrizio, LUCCI Simonetta,
BIANCO Maria Teresa,

AVV. MARIA ROSARIA GALELLA con Studio in Roma Via Pasubio 2
presente

15) AMADORI GUALTIERO, ARTONI ALESSANDRO, BATTISTINI GUALTIERO,
BERTARINI GIULIANO, BIAGINI RENATO, BOSCHINI ANTONIO, BOSSO
MAURIZIO, CALONICI MARCO, CAVATORTI LUCA, CHILUZZI MAURO,
CIAVARELLI GIORGIO, CONTINI MAURO, FAILLA CARLO, FERRARI DANIELE,
FINI FRANCA, GABRIELLI GABRIELE, GALLUCCIO ANGELA, GARDONI MARCO,
LUCONI PAOLO, MANUZZI OSCAR, MARCHETTI LINO, MATASSOLI MAURIZIO,
MERCANTI FELICE, MIDULLA SALVATORE, MILANI PIETRO, MONTICELLI
TIZIANO, MORISI BARBARA, MOSCA FRANCO, NERI STEFANO, ORSINI FABIO,
PAPAVERI PAOLO, PELLEGGRI GIANLUCA, PIRANI GIANVITO, RANDI MASSIMO,
RISTE' RONNI, ROSSI IVANO, ROSSOLINI STEFANO, SCARFILE GIANGABRIELE,
SCHIASSI CLAUDIO, STORLAZZI ANDREA, VACCARI MARCELLO, VANCINI
PATRIZIA, VERDECCHIA MASSIMO, VINCI ACHILLE, ZECCHINI GIAMPIETRO

AVV. MARCO MARESCA con Studio in Napoli Via A. Vespucci 8
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

16) ABBATE MASSIMO, ALOIA SABINO, AMATI ROSA, ANGIOI LUCIANA,
BERARDINO NICOLA, BIASI MICHELE, BOCCANEGRA ANGELO ANTONIO,
BRUCCINI CRISTOFORO, BUX ANNAMARIA, CACUCCIOLO ANTONIO,
CANCELLARA GIOVANNI, CARELLA RUGGIERO, CARISSIMO TOMMASO,
CARULLI ELISABETTA, DASIA FRANCESCO, DE FAZIO PATRIZIA, DE LORENTIS
BRUNO, DE MOLA ANTONIO, DE PALO FRANCESCO, DICEGLIE ANGELA

AVV. LIBERO MANCUSO con Studio in Napoli Via A. Vespucci 8
sostituito da Avv. MARIKA BALLARDIN

17) ABETE ANIELLO, ACAMPORA MAURIZIO, ARGENTINO FERNANDO,
ASCIONE VINCENZO, AVERSANO RAFFAELA, AVETA GENNARO, BALSAMO
GIUSEPPE, BARBAGALLO MARIAROSARIA, BARBARO BRUNO, BOCCUNI
MAURO, BORRELLI GIUSEPPE, BUONFINO ROSA, CAPASSO RAFFAELE,

CARFORA ATTILIO, CASTALDO LUIGI, CASTIGLIONE MARIA, CATERINA FRANCESCO, CAVALIERE MARIO, CENICCOLA FRANCO, CESARANO BALDASSARRE, CESARANO GERARDO, CICCARELLI MATTEO, CIOTOLA EUGENIO, CIVITA LUIGI, CONCOLINO PAOLA, CONTI IMMACOLATA, COSTAGLIOLA ANNA, DE FALCO DOMENICO, DE MUZIO MICHELE, DE ROSA GIUSEPPE, DI IORIO SALVATORE, DI PRISCO VINCENZO, D'ITALIA PASQUALE, ERHARD FORTUNATO, FALLERI DANIELA, FERRARA ANTONELLA, FORTE GIOVANNI, FRANCIOSI ARMANDO, FREZZA SALVATORE, GRAMMEGNA LUCIANA, GRANDINETTI CARLO, GUARINO ANTONIO, IMPARATO PASQUALE, IOVINO FRANCESCO, LA MOTTA PASQUALE, LA ROTONDA MARIA CRISTINA, LAMBERTI RENATO, LANZARA NATALINO, LERRO ALESSANDRA, LIUZZI FRANCESCO, LUGARESI VALERIO, MADONNA LUISA, MALASOMMA GIUSEPPE, MALINCONICO ROSANNA, MAMMALELLA CONCETTA, MANCINO ANTONIO GERARDO, MARVASO MAURIZIO, MASTROIANNI PAOLO, MAURO DANIELA, MAUTONE ANNALISA, MAZZA ANTONELLA, MAZZA MARIA, MAZZARO CLAUDIO, MESSERE ANTONIO, MIGNOGNA UMBERTO, MONETTA DONATELLA, NAPOLI RICCARDO, NAPOLITANO ANDREA, PALMA MARIA, PANNITTI ANDREA, PAONE MICHELE, PELUSO ORNELLA, PIEMONTE GIUSEPPE, PONTICELLI IDA, RAFFAELE FRANCESCO, RAVELLINO GIORGIO, RIZZUTO ANTONIO, SANNINO RAFFAELE, SANTORO ARTURO, SCOTTO DI SANTOLO CARMELA, SETA GIUSEPPE, STRINO PASQUALE, TERRANOVA GIOVANNI, TESTA MASSIMO, TUZZI DANIELA, VELOTTI FEDERICA, VIGNALE MARCELLO, VIGNOLA DAVIDE, VOTO MARCO, SINISCALCHI ANDREA, BUONOMO LUISA, CIRONE LUCIO, MARRELLA CARMINE.

AVV. SAVERIO SENESE con studio in Napoli Via A. Vespucci 9
sostituito da AVV. MARIKA BALLARDIN -

18) MUNETTI Paolo, PULINA Fabio, DESIATI Luciano, ROSINI Paola,
ROMANISIO Rosa, PAGELLA Carlo Alfredo Vittorio, GURIOLI Iole,
PISTOLESI Claudio e GIULIANO Roberto,

AVV. MICHELE IANNIELLO con studio in Torino Via Bligny 15
sostituito da AVV. MARIA ROSARIA GALELLA -

19) DI LECCE MARIA CRISTINA, DI TOMMASO ANTONIO, FALCO ANNA, FERRULLI MATTEO VINCENZO, FERRULLI SCIPIONE GRAZIANO, FISCHETTI ANTONIO, GIANFREDA VINCENZO, IPPOLITO MARIO, LA MACCHIA CORRADO, LASERPE ANNAMARIA, LATAGLIATA EMANUELE, LINSALATA ANTONIO, LIVRIERI DOMENICO, LORUSSO LORENZO, LOSITO ROBERTO, LUPOLI ROSARIO, MAINO DOMENICO, MANFREDI DAMIANA, MANGIACAPRA MICHELE, MARSALA TERESA PATRIZIA, MARZANO GIUSEPPE, MARZANO MARGHERITA, MASTROPASQUA MICHELE, MONGELLI VINCENZO, MONOPOLI

PIETRO, MONTEVAGO FRANCESCO, MORFINI UMBERTO, NARDIELLO
GIROLAMO, NETTI MARCO, OSTUNI MAURIZIO, PALMIOTTO MICHELE,
PALMISANO DOMENICO, PALMITESSA ETTORE, PANDOLFI FABRIZIO,
PAOLUCCI GIULIANO, PASCALICCHIO VITO VINCENZO, PATRUNO CHIARA,
PETRELLI LILIANA, PIGNATARO FEDERICO, PORTALURI MARINA, PICCININNI
VINCENZO, PISTILLI MICHELE, RAGUSO ANNA, RANIERI VITO, RENNA
ANGELO, ROMANO MARIA, ROSCINO ANGELO COSIMO, RULLO EDUARDO,
SCHETTINI DOMENICO, SERRA PAOLO, TANZI MARCO, TASSELLI FRANCESCO,
TOCCI ROCCO ANTONIO, TRAMUTOLA PASQUALE, TRICARICO NICOLA,
VELON TOMMASO, VERNI GIUSEPPE, VESCIO CARLA, VESCIO MARIA, VESCIO
ORNELLA, VICANO RENATO, VIESTI MARIA, VILLANI CLAUDIA, VILLANI FLAVIO.
AVVOCATO GIUSEPPINA ROCCO con Studio in Napoli Via A. Vespucci 9.
Assistente da Avv. MARIKA BALLARDINI

APPELLANTI

avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 12/07/2013 che così statuiva :

Conclusioni del Procuratore Generale: *Conferma sentenza impugnata*

Conclusioni delle Parti Civili: *Conferma*

Conclusioni del Responsabile Civile: */*

Conclusioni dell'Avvocato Difesa: *Si rispetta nei limiti di appello e se chiesto
no l'accoglimento -*

n° 4993/10 R.G.N.R.
n° 1067/11 R.G.Dib.

n° 13418/13 R.G.Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il giorno **12 luglio 2013**

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

sezione **IV penale** composto dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. **Laura Di Girolamo**
- 2) Dott. **Federica Tondin**
- 3) Dott. **Salvatore Iulia**

**Presidente
Giudice
Giudice**

con l'intervento del Pubblico Ministero

Dott. Michele Nardi
e con l'assistenza del
Sig. Angela Massimi

Sost. Procuratore

Cancelliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nel procedimento penale di 1° grado

CONTRO

- 1) **LANDI Isacco**, nato a Arezzo (AR) il 3.3.1964
libero - presente
- 2) **MASSA Claudio Marcello**, nato a Chiavari (GE) il 30.9.1947
libero - assente
- 3) **LIORI Antonangelo**, nato a Desulo (NU) il 1° 4 1964
detenuto per altro - assente per rinuncia

**IMPUTATI
come da allegato**

**PARTI CIVILI:
come da elenchi allegati**



- **CLAUDIO MARCELLO MASSA**, nella sua qualità di amministratore di fatto di Agile srl, amministratore unico, nominato con atto del 02.12.2009, della società OMEGA S.p.A.; procuratore della società OMEGA S.p.A. dal 07.05.2009; amministratore unico, prima dal 28.7.2009 al 30.10.09 poi dal 19.12.2009 al 25.01.2010, della società AGILE S.r.l;
- **ANTONANGELO LIORI**, nato a Desulo (NU) il 01.04.1964, dominus del gruppo Omega S.P.A.

- **ISACCO LANDI**, n. Arezzo il 3 marzo 1964 nella sua qualità di consigliere di amministrazione di Eutelia S.p.A e di amministratore di Eunics lab al luglio 2009

per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 112, comma 1, numeri 1) e 2) c.p., 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 223, commi 1 e 2 n° 2, RD 267/42 perché, nelle qualità indicate, in concorso tra loro e con

SAMUELE LANDI, nella sua qualità di presidente del CDA di AGILE SRL srl al 15.6.09, componente del consiglio di amministrazione della società EUTELIA S.p.A.; amministratore delegato, dal 29.04.2008 al 03.06.2009, e vice presidente, dal 07.10.2008 al 20.05.2009, della società EUTELIA S.p.A

PIO PICCINI, nella sua qualità di presidente del CDA di OMEGA S.P.A. S.p.A. al 15.6.09, presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, dal 01.12.2008 al 28.07.2009, della società OMEGA S.p.A.; amministratore unico di AGILE srl dal 15.6.09 al 28.7.2009.

LEONARDO PIZZICHI, nella sua qualità di presidente del CDA di EUTELIA S.p.A al 15.6.09

FENU Marco, dirigente della società AGILE SRL S.r.l e responsabile della tesoreria del Gruppo OMEGA S.P.A

SALVATORE (RICCARDO) CAMMALLERI, nella sua qualità di amministratore unico dal 30.10.2009 al 19.12.2009 e procuratore della società AGILE SRL S.r.l

- nei cui confronti si procede separatamente e previo concerto quanto alle operazioni dolose contestate

- al fine di trarne profitto e di recare pregiudizio ai creditori, tra gli altri a n° 1922 lavoratori dipendenti della Agile srl srl

Distraevano:

1- la somma complessiva di Euro 11.179.989 a favore di soggetti fisici e giuridici riconducibili al gruppo Omega S.p.A;

2 - crediti della società, cedendoli a garanzia di obbligazioni assunte da soggetti riconducibili al gruppo Omega S.p.A., senza corrispettivo, per un valore pari a 5.529.543 euro;

Concorrevano a cagionare il dissesto della società con una pluralità di operazioni dolose, tra loro coordinate e teleologicamente orientate alla spoliazione di Agile srl srl, consistenti:

1 - nella cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia S.p.A ad Agile srl, avvenuta in data 15.6.09 formalmente pattuita tra Leonardo PIZZICHI e Samuele LANDI, rappresentando nel relativo contratto condizioni false, che sovrastimavano le attività e sottostimavano le passività come segue:

- sovrastimavano il backlog, costituito dal portafoglio commesse del ramo IT ceduto, indicando un valore di esso pari a 21.907.000 euro, a fronte di un valore effettivo pari a Euro 7.067.000 e, con i costi indiretti, con valore negativo;

2 - nel rinunciare a esigere crediti pertinenti al ramo di azienda IT, dei quali al 15.6.2009 era divenuta titolare Agile srl, consentendone – anche attraverso l'omessa formale comunicazione ai debitori della modifica del soggetto attivo dell'obbligazione - la riscossione da parte di Eutelia S.p.A., senza alcun corrispettivo a carico di Eutelia e senza accordi di restituzione, per un ammontare netto pari a Euro 7.694.933 fino al 23.10.09 e per un ammontare netto di Euro 1.904.521 nel periodo successivo;

3 - nel rinunciare a esigere la somma di circa 1.400.000 Euro pari al 40% della restituzione del capitale sociale di Eunics Lab, deliberata in data 11.5.2009 ed eseguita successivamente alla cessione del ramo d'azienda, e nel consentire che tale somma fosse restituita a Eutelia S.p.A.

Reato aggravato per tutti per essere stato commesso in numero di persone superiore a 5, per essere stati commessi più fatti di bancarotta e per aver cagionato alla società Agile srl un danno di rilevante gravità;

In Roma dichiarazione di insolvenza intervenuta in data 20 aprile 2010

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:

per LIORI e MASSA, anni 10 di reclusione ciascuno; per LANDI, concesse le attenuanti generiche, anni 3 mesi 6 di reclusione

CONCLUSIONI DELLE DIFESE DI PARTE CIVILE:

condanna degli imputati

CONCLUSIONI DELLE DIFESE DEGLI IMPUTATI:

Difesa LANDI: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;

Difesa MASSA: assoluzione; in subordine, minimo della pena e benefici;

Difesa LIORI: assoluzione; in subordine, concessione attenuanti generiche, minimo della pena.

MOTIVAZIONE

Landi Isacco, Liori Antonangelo e Massa Claudio Marcello sono stati condannati con la sentenza del Tribunale di Roma del 12.7.2013 per i reati loro ascritti, escluso il reato di cui all'art 216 comma 2 RD 267/1942, escluse le aggravanti di cui all'art 112 nn.1 e 2 cp :

Liori alla pena di anni 9 di reclusione

Massa alla pena di anni 8 di reclusione

Landi alla pena di anni 6 di reclusione.

Con le pene accessorie .

Gli imputati sono stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, come precisate nel dispositivo della sentenza all'allegato 2).

I difensori delle parti civili hanno proposto appello, articolando dei motivi comuni.

Nello specifico hanno chiesto:

1) la pronuncia della condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, danni patrimoniali erroneamente ritenuti dal primo giudice non deducibili in sede penale. Invero la norma di cui all'art 240 co. 2 L.F. (richiamata dal primo giudice) mirerebbe ad impedire che il singolo creditore deduca in sede penale pretese risarcitorie azionabili mediante insinuazione allo stato passivo, nell'ambito della procedura fallimentare, al fine di evitare duplicazione risarcitoria.

Tuttavia, qualora la pretesa risarcitoria avanzata dal singolo creditore in sede penale abbia ad oggetto profili di danno del tutto avulsi dalle ragioni coltivabili in sede concorsuale, mediante insinuazione allo stato passivo, l'art 240 citato non stabilisce alcuna preclusione di parte civile nel processo penale.

Il profilo di danno evidenziato nell'atto di costituzione delle parti civili (lavoratori della società Eutelia poi transitati nella società Agile), "pari alla differenza tra le somme percepite a titolo di indennità di cassa integrazione

nei periodi di sospensione e la normale retribuzione” non è in alcun modo ristorabile per effetto della concorrente insinuazione allo stato passivo nell’ambito della procedura fallimentare di Agile.

La collocazione in cassa integrazione dei lavoratori ha prodotto loro un pregiudizio non solo morale, ma anche patrimoniale che resterebbe del tutto sfornito di tutela risarcitoria, giacchè non potrebbero far valere il correlativo pregiudizio di ordine patrimoniale mediante insinuazione allo stato passivo, trattandosi di danni di natura non strettamente creditoria-fallimentare e quindi come tali non garantiti ex 2740 dal patrimonio del fallito .

Quanto alla prova del pregiudizio, ciascun lavoratore posto in cassa integrazione e costituitosi parte civile ha depositato la comunicazione di avvenuta collocazione in cassa integrazione, proveniente da Agile.

2) una provvisoria in relazione al danno morale da liquidarsi equitativamente.

Hanno proposto appello anche i difensori degli imputati.

Motivi di appello di MASSA Claudio Marcello, con i quali

1) si censura l’ordinanza di rigetto della richiesta di ammissione di testimoni del 16 settembre 2011 in violazione dell’art 606 co.1 lett. D) e 111 co.3 cost. perché non sono stati ammessi testimoni essenziali alla difesa dell’imputato quali l’on. Gianni Letta, il dott. Epifani , la dott.ssa Polverini i funzionari del Ministero delle Attività Economiche e della Presidenza del Consiglio, soggetti che sono stati chiamati al tavolo delle trattative per la verifica del piano industriale offerto dal nuovo management di Agile e che avrebbero potuto confermare gli sforzi del gruppo Libeccio per riequilibrare la gestione delle società del gruppo e non solo di Agile; l’avv. Trifirò avrebbe potuto confermare la correttezza e tempestività di Agile nel pagamento degli stipendi dovuti, nonché l’azione di sabotaggio dei dipendenti aziendali. Si censura, inoltre, l’esclusione dalla lista testi del funzionario amministrativo del gruppo (sig. Pelosi) in grado di ricostruire il percorso della fusione di Agile Omega e di escludere l’esistenza di una situazione di insolvenza di Agile.

2) Si censura la conduzione del contraddittorio in senso sfavorevole alla

difesa.

- 3) I numerosi atti di perquisizione e sequestro della Guardia di Finanza ai danni di Agile e il fatto che non è stato consentito alla società di avere copie della documentazione sequestrata hanno impedito di ricostruire contabilmente la situazione della società, prima della dichiarazione di custodia. Lo spossessamento della documentazione è avvenuto nel novembre 2009. Successivamente, parte della documentazione è stata restituita ai custodi giudiziari che per nascondere le loro omissioni non la hanno trasmesso alla Procura della Repubblica .
- 4) Il tribunale avrebbe dovuto effettuare una consulenza tecnica circa lo stato di insolvenza di Agile, al momento della nomina dei custodi.
- 5) Si chiede la revoca dell'ordinanza di ammissione di costituzione delle parti civili e l'estromissione delle stesse. La loro presenza ha creato un clima di intimidazione per gli imputati e i loro difensori, non consentendo loro neppure di effettuare il controinterrogatorio completo.
- 6) Si censura che sia stata violata la segretezza della camera di consiglio. Infatti il dispositivo della sentenza è stato pubblicato sui giornali prima della lettura in aula.
- 7) Il calendario del processo non ha tenuto conto delle condizioni di salute dell'imputato che vive a Milano, tanto che il ricovero d'urgenza del giugno 2012 non è stato considerato legittimo impedimento per il rinvio dell'udienza del 25 giugno 2012.
- 8) Si chiede la rinnovazione dell'istruttoria per sentire i testi.
- 9) Dagli allegati depositati il 24.10.2012 dal difensore (doc.1-2-3-4-5-6 della produzione di Massa) emerge che Eutelia e la sua controllante Finanziaria Italiana spa avevano rilasciato garanzia immobiliare e mobiliare ad Omega per l'eventuale pagamento del conguaglio prezzo (che emerge nelle cessioni di aziende dalla verifica delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive) che avrebbe dovuto essere definito nel suo ammontare completo nel mese di settembre 2009, al termine delle due "diligenze". Ne consegue che le contestate sopravvalutazioni e sottovalutazioni contabili all'atto della cessione, per effetto del conguaglio, non hanno avuto alcun effetto rispetto al prezzo di cessione , né possono avere determinato il dissesto.
Gli importi di euro 7.694.933 e di euro 9.500.000 sono stati determinati nel conguaglio prezzo, così pure l'importo relativo al peggioramento dei valori di trasferimento dell'azienda, pertanto gli importi non possono essere imputati a titolo di distrazione.

10) Con riferimento agli importi relativi ai pagamenti infragruppo da Agile ad Omega Finance per euro 11.179.989, che al netto delle restituzioni ammonterebbero ad euro 8.127.242,00 e con riferimento alla cessione dei crediti a garanzia di obbligazioni assunte da soggetti riconducibili al gruppo Omega senza corrispettivo e per un valore pari ad euro 5.529.543,00, si evidenzia che per effetto della cessione dei crediti derivanti dal conguaglio prezzo, Omega era creditrice di Agile per un importo superiore a quello delle presunte distrazioni, cioè di euro 16.622.000, secondo una provvisoria quantificazione del settembre 2010, giacché Omega aveva ceduto ad Agile il 30.10.2010, il credito derivante da questo conguaglio prezzo a carico di Eutelia.

Contro questo credito Agile aveva versato ad Omega ,tramite la società di cashpool (Omega Finance) l'importo di euro 8.884.510,26 restando a credito nei confronti di agile per euro 7.737.489,74.

Tutto ciò risulta dal prospetto dell'amministratore di Omega del 30.3.2010, depositato all'udienza in cui è stato esaminato Massa.

11) Il presunto accollo di euro 9.500.000 di debiti di Eutelia da parte di Agile , che pure sarebbe stato ricompreso nel conguaglio prezzo, non si è mai perfezionato perché l'accollo era sottoposto alla condizione sospensiva che i clienti ceduti accettassero la cessione e tale dichiarazione liberatoria non è mai stata ottenuta da Agile perché la stessa, in attesa di definire i suoi rapporti contabili con Eutelia aveva sospeso l'esecuzione dell'accordo.

Peraltro tutte le attività finanziarie infragruppo erano regolate da un cash pool gestito dalla controllata Omega Finance che bilanciava i flussi finanziari, nonché crediti e debiti verso le varie società del gruppo .La valutazione della legittimità di tali operazioni e il funzionamento del cash pooling va effettuata tenendo in considerazione il complesso dei pagamenti degli incassi della cessione e estinzione di debiti e crediti.

Al momento in cui le operazioni sono state poste in essere dagli amministratori del gruppo non era prevedibile il dissesto, né lo spossamento delle aziende da parte dei custodi.

12) Agile e Omega avevano deliberato una fusione totale i cui prospetti erano stati regolarmente depositati in Camera di commercio nel settembre 2009; la fusione avrebbe dovuto realizzarsi nel dicembre 2009.

13) Il costo reale del personale per effetto degli ammortizzatori sociali posti in essere corrispondevano al 47 % del totale nominale, quindi il costo

effettivo del personale all'atto della valutazione del backlog era poco meno della metà di quello nominale, costo effettivo di cui non hanno tenuto conto i custodi che hanno fatto i loro conteggi raddoppiando l'incidenza del cd. "costo del personale".

- 14) I custodi avrebbero dovuto dare esecuzione alla sentenza che aveva dichiarato la nullità del passaggio dei dipendenti da Eutelia ad Agile, ritrasferendo il personale in Eutelia e ridefinendo il rapporto debito/credito, cosicché Agile si sarebbe salvata dalla dichiarazione di insolvenza e si sarebbero salvati molti posti di lavoro
- 15) In conclusione, si chiede l'assoluzione dell'imputato.
- 16) Pena elevata e non motivata anche perché Massa ha partecipato alla gestione di Agile per sei mesi (giugno dicembre 2009)
- 17) Si chiede l'esclusione delle parti civili. Bisognerebbe accertare se gli stessi fossero titolari del diritto alla retribuzioni e indennità in quanto hanno occupato i locali delle aziende, rimanendo inoccupati.
Comunque, prima dell'intervento dei custodi il board della società aveva avviato la pratica per la messa in mobilità della maggior parte dei lavoratori, pertanto non titolari di un diritto alla retribuzione.

Motivi di LANDI

1) Assoluzione

Quanto alla sovrastima del backlog, che in sede di trattative ammontava al valore di euro 13.900.000,00 e che al momento della stipula fu aumentato di 8.007.000 milioni (ad euro 21.907.000,00), va osservato che dall'allegato Q del contratto di cessione del 15.6.2009 emerge che contestualmente anche il valore degli immobili diminuisce di euro 8.007.000 (cioè da 23.326.000 dell'8.6.09 a 15.319.000 del 15.6.2009).

La modifica in sede di stipula avviene per motivi fiscali, in relazione alla diversa tassazione della cessione degli immobili rispetto agli altri cespiti dell'azienda. La variazione dei valori è servita per ridurre l'impatto del costo fiscale degli immobili. Da qui il travaso del valore di euro 8.007.000 dalla voce attiva "immobili" (tassata al 10%) alla voce attiva Backlog tassata al 3%.

Quanto al valore del portafoglio commesse, derivante dal mancato possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione alla esecuzione delle prestazioni in favore della PA, quando si verte in materia di prestazione di servizi, la cessione dell'azienda o di un suo ramo consente al soggetto subentrante di avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese originarie attraverso l'istituto

dell'avvalimento ai sensi dell'art 49 Dlgs 163/2006. Ciò significa che OMEGA spa proprietaria di Agile srl poteva disporre, per il subentro nei contratti di prestazione di servizi ceduti da Eutelia spa, dei requisiti di cui godeva la stessa Eutelia spa.

Quanto alla rinuncia alla riscossione dei crediti di pertinenza di Agile, non è possibile ascrivere al Landi una condotta non propria, in quanto ad attivarsi in tal senso dovevano essere gli amministratori di Agile ed Omega.

Sono legittimi gli incassi da parte di Eutelia spa dei crediti di Agile.

Come si evince dall'allegato E al contratto di cessione di azienda in data 15.6.2009 il backlog era composto in gran parte da contratti con la pubblica amministrazione.

Il codice degli appalti agli artt 116 e ss. (D.lgs 163/2006) prevede che il cessionario dell'azienda comunichi la propria composizione societaria e il possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto. Da questa data la stazione appaltante ha il termine di 60 giorni in cui accettare o rifiutare il subentro del nuovo soggetto con effetti risolutivi.

Nella prassi accade spesso che tra stazione appaltante e cessionario si instauri una corrispondenza per ottenere ulteriori elementi valutativi ; durante questo periodo il contratto prosegue con la parte cedente, come è avvenuto con Eutelia in cui il termine dilatorio si protrasse ben oltre i 60 giorni (dato il numero di circa 1525 contratti ceduti).

Pertanto i consiglieri di amministrazioni non sono mai venuti a conoscenza delle riscossioni che appartenevano all'operatività contabile controllata, al più, dal direttore generale .

Riduzione del capitale Eunics

Il primo giudice, imputando il capo di imputazione, ha condannato per una diversa condotta. Si tratta di violazione degli artt 516-521 cpp.

Inoltre il primo giudice è incorso in errore laddove ha confuso il valore del capitale sociale con la valutazione patrimoniale del 40 % di Eunics .

E' possibile che il valore di Eunics si stato sovrastimato, ma per accertarlo occorrerebbe una valutazione di stima della società.

Comunque la presunta sovrastima del cespite è ininfluenza rispetto all'insolvenza la cui unica causa era il costo del lavoro dipendente che il teste Chiaruttini, commissario di Agile, ha dichiarato essere superiore alla media del settore.

e che ha asserito di aver dovuto ridurre il numero dei dipendenti di Agile dai 1922 iniziali a soli 400, ancora sovrabbondanti, contrattando con il nuovo acquirente della divisione IT di mantenerne circa la metà.

2) Elemento soggettivo della condotta di cui all'art 223 co.2 n.2 LF

Si cita la sentenza delle S.U. 7 del 2003 per contrastare l'affermazione del primo giudice.

3) La cessione del ramo di azienda.

Ciò che viene trasferito a Omega è una nuova entità autonoma, distaccata sia da Eutelia che dalla precedente attività di call center. La motivazione della sentenza sconfinava dai limiti del capo di imputazione.

L'operazione di cessione del ramo non è infatti contestata come condotta illecita, non potendo riconnettersi ad un'attività legittima e prevista dalla legge agli estremi di una condotta illecita. La mancata conoscenza di meccanismi e procedure tecniche ad esempio outsourcing e management buyout porta ad errori giudiziari.

4) Le condotte distrattive e la posizione di garanzia degli amministratori di Eutelia spa

Landi era amministratore senza deleghe del cda di Eutelia.

Vengono duplicate le condotte di bancarotta impropria in condotte distrattive.

Comunque la responsabilità in capo agli amministratori senza deleghe è attenuata e non può che realizzarsi in una condotta omissiva inconciliabile con la commissività che caratterizza il concorso dell'estraneo.

Occorre poi la conoscibilità delle condotte che si avrebbe l'obbligo di impedire.

Quanto ai crediti incassati per conto di Agile, non vi è prova che il Landi ne fosse a conoscenza, giacché mai se ne è parlato in cda.

Quanto alla partecipazione alla gestione di Agile da parte di Landi anche in epoca successiva al trasferimento del ramo di azienda, si tratta di un'errata interpretazione della mail di Mestici.

Infatti, con la cessione del ramo di azienda ad Agile diventava necessario presentare il nuovo management alla clientela e ciò rientrava nei residui poteri delegati a Landi, come da verbale del cda del 7.10.08 che gli riservava tale funzione.

L'incarico a Landi di presentare il nuovo management di Agile ai clienti del

ramo IT è stato confermato in dibattimento da Pizzichi, Raimondo Landi, Daniele Bonarini e Roberto Canocchi .

5) Accollo di 9,5 milioni privo di causale

L'atto di accollo concerne i debiti verso fornitori con i quali Agile ha interesse a continuare a intrattenere buoni rapporti per la prosecuzione delle commesse trasferite, ma correlativamente si prevedeva l'obbligo di Eutelia di rimborsare ad Agile i relativi costi.

6) Nullità della sentenza per genericità del capo di imputazione e per la condanna dell'imputato per un fatto diverso da quello contestato.

7)Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per disporre perizia tecnico contabile sulla valutazione patrimoniale del ramo IT e dei crediti di Agile verso Eutelia .

8) Illegittimità costituzionale degli artt 453 co.1 bis e 455co. 1 bis cpp in relazione agli artt 24, 111, 112 cost., in relazione alla scelta insindacabile del PM di procedere con giudizio immediato , ciò che ha comportato lo stralcio della posizione di Isacco Landi.

9) Esclusione delle aggravanti dell'art 219 LF.

10) concessione delle attenuanti generiche.

11) riduzione della pena al minimo edittale in ragione dell'incensuratezza .

Motivi appello LIORI

1)Si chiede perizia tecnico contabile finalizzata a determinare l'incidenza causale delle condotte riferibili al periodo temporale 15.6.2009-23.12.09 rispetto al dichiarato stato di insolvenza, anche al fine di verificare se vi sia stata un'interruzione del nesso causale tra le condotte dell'imputato e la declaratoria di insolvenza .

2) Si chiede la rinnovazione per sentire i testi a difesa esclusi con ordinanze 16.9.2011 e 9.12.2011 del Tribunale e per sentire quelli non ammessi.

3) si censura che il Tribunale abbia equiparato erroneamente la mancata riscossione dei crediti alla rinuncia degli stessi .

La prova che non vi sia stata rinuncia si ricava dalla relazione dei custodi e degli amministratori giudiziari che danno atto di aver intrapreso numerose procedure arbitrali per il recupero dei crediti (successivamente

abbandonate).

Non vi è stata rinuncia formale a chiedere la restituzione del capitale sociale di Eunics Lab per la quale poteva essere intentata qualunque azione di recupero.

4) Nessuna somma di denaro è mai uscita dal gruppo Omega-Agile-Libeccio.

La fusione di Libeccio e Omega che avrebbe dovuto essere portata a compimento ad opera dei custodi avrebbe evitato lo stato di insolvenza .

Non vi è stata distrazione rilevante ex art 216 LF.

La sentenza del Tribunale di Roma sezione Lavoro in data 14.1.2010, provvisoriamente esecutiva, avrebbe comportato il ripristino della situazione giuridica anteriore alla cessione del ramo di azienda del 15.6.2009.

Liori non era amministratore di fatto, né ha posto in essere alcun atto di amministrazione collegato al dissesto, né ha stipulato la fidejussione in favore di Eutelia.

Era mero detentore di quote societarie del gruppo Omega.

Irrilevante è la circostanza che durante una perquisizione presso il suo domicilio sia stata rinvenuta documentazione relativa ad Omega ed Agile, perché l'azionista della società apicale può legittimamente informarsi sullo stato del gruppo societario.

Dalle intercettazioni telefoniche non emerge altro se non un interessamento legittimo del socio.

Si chiede, pertanto, l'assoluzione dell'imputato.

5) Inapplicabilità delle circostanze di cui all'art 219 LF all'ipotesi di cui all'art 223 stessa legge.

4) Si chiedono le attenuanti generiche prevalenti per il ruolo marginale.

5) L'attenuante di cui all'art 114 cp

6) La revoca delle statuizioni civili

7) La revoca delle pene accessorie in particolare di quelle di cui all'art 216 uc LF.

All'esito dell'odierna udienza in cui le parti hanno concluso come da verbale la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nei termini che di seguito verranno illustrati.

Va premesso che la Agile srl era stata costituita il 22.1.2004 , con socio unico Getronics Solutions Italia spa; in seguito la società era stata trasferita alla Eunics spa, assorbita poi da Eutelia spa con fusione per incorporazione.

La vicenda di cui al presente procedimento ha origina da una complessa operazione posta in essere il 15.6.2009.

Nella data predetta Eutelia spa ha ceduto ad Agile srl il ramo di azienda – costituente la sua attività principale- dell’ “information technology”, verso il corrispettivo di 1 euro.

Contestualmente Eutelia spa ha ceduto ad Omega spa la sua quota di partecipazione totalitaria in Agile srl verso il corrispettivo di euro 96.000 che corrispondeva al valore nominale del capitale sociale; il contratto, che prevedeva anche l’accollo dei debiti di Agile srl, è stato retrodatato nei suoi effetti al 1.6.2009, con successivo atto del 3.7.2009.

Il 23.12.2009 il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro dell’intera azienda di proprietà di Agile srl e nominato custodi giudiziari l’avv.to Pace, la prof. Saitta e l’ing. Schirone.

Il 23.4.2010 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Agile srl di cui è stata disposta l’amministrazione straordinaria, con nomina degli amministratori.

Si imputano, anzitutto, agli imputati delle condotte di dolosa causazione del dissesto.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le ipotesi accusatorie contestate con riferimento a tre distinte operazioni:

- cessione del ramo IT di Eutelia spa, con sovrastima delle poste attive e sottostima di quelle passive;
- rinuncia ad esigere crediti di pertinenza del ramo IT ceduto, crediti riscossi senza titolo dalla cedente Eutelia;
- rinuncia ad esigere la restituzione del capitale sociale di Eunics Lab

La cessione del ramo di azienda da Eutelia ad Agile , in data 15.6.2009, ha comportato il trasferimento di 1922 lavoratori dipendenti, dei beni immobili, mobili, dei crediti e delle commesse-ossia dei contratti già conclusi e non ancora eseguiti o in corso di esecuzione- nonché dei debiti.

La cessione è avvenuta al valore di 1 euro, in quanto le parti hanno quantificato le poste attive e passive in modo tale che il valore delle prime fosse sostanzialmente coincidente con quello delle seconde.

Nei far ciò risulta che le parti hanno volutamente stimato alcune poste in modo difforme dalla realtà.

Dall’analisi dello stato patrimoniale del ramo, in primo luogo va preso in esame il c.d. “backlog” (valore attribuito al portafoglio delle commesse, ordini ricevuti dalla società ma non ancora eseguiti), che rappresenta l’asset

di maggiore importo, che, in effetti, è stato volutamente sovrastimato in euro 21.907.000.

Secondo la teste Saitta (custode giudiziario) detta voce, che rappresenta la parte più rilevante dell'attivo, è stata quantificata solo sulla base della marginalità attesa delle commesse, senza tenere conto degli ulteriori costi, di rilevante entità, necessari per l'esecuzione delle stesse.

In particolare- ha specificato la teste- non si è tenuto conto dei costi indiretti relativi al personale, come emerge dal bilancio di Agile al 31.12.2009 in cui, a fronte di un valore della produzione di 39,1 milioni di euro, i soli costi del personale sono pari a 48.7 milioni di euro, con uno sbilancio di 9,6 milioni di euro.

Sempre dalle risultanze di bilancio al 31.12.09 il reddito netto di periodo risulta negativo per circa 40 milioni di euro.

Ne consegue che sarebbe stato sufficiente considerare nella valutazione del ramo di azienda la perdita di un solo esercizio per azzerare, pressoché totalmente, il valore del backlog.

Secondo una fedele e corretta procedura, a fronte dell'iscrizione all'attivo del backlog, dato dal valore attuale dei margini di contribuzione attesi dalle commesse, sarebbe stato necessario iscriverne al passivo il valore attuale degli ulteriori costi del ramo di azienda, almeno limitatamente al periodo necessario per il ripristino, eventuale, delle condizioni di equilibrio economico.

A prescindere poi dalle considerazioni strettamente di natura tecnico-contabile, la non corretta valutazione del ramo di azienda si è dimostrata nei fatti, tenuto conto che Agile srl, subito dopo il conferimento del ramo IT da parte di Eutelia spa, si è trovata in uno stato di grave disequilibrio economico e finanziario, proprio perché i margini generati dalle commesse cedute non erano sufficienti a garantire l'adeguata copertura degli ulteriori costi.

Sul punto il commissario straordinario Chiaruttini ha riferito che la sproporzione del numero dei dipendenti rispetto al valore delle commesse cedute si evince dalla relazione di accompagnamento del bilancio 2009 di Eutelia in cui si evidenzia che, dopo la cessione, i risultati di esercizio erano nettamente migliorati.

Inoltre il valore delle commesse era comunque teorico perché grande parte dei contratti - e la totalità di quelli con la P.A.- prevedevano l'esplicito divieto di cessione contrattuale, senza il consenso del contraente ceduto.

Emerge dalla relazione dei custodi giudiziari che molti dei clienti ceduti

non avevano riconosciuto il diritto di Agile srl di subentrare nelle commesse cedute e di incassare i relativi importi fatturati e /o da fatturare in quanto non avevano ricevuto nel termine di legge, né successivamente –nonostante le richieste e promesse verbali dei rappresentanti delle società- la documentazione attestante i requisiti in capo ad Agile ex art 116 del dlgs.12.4.2006 n.163.

Soltanto successivamente, ad opera della custodia, vi è stata riattivazione delle procedure per ottenere il nulla osta di sicurezza e il DURC da parte degli organismi preposti , ancorchè alcune amministrazioni siano comunque recedute dal contratto (cfr. per l'elenco dei contratti la relazione dei custodi f.32 e ss.).

Per tale ragione il corrispettivo previsto per le prestazioni da eseguire non era immediatamente e con certezza conseguibile e, quindi, secondo criteri di prudenza, non poteva essere indicato al valore nominale tra le poste attive.

Quindi il valore attribuito al ramo IT doveva necessariamente tenere conto della mancanza di autorizzazioni e dell'impossibilità di proseguire immediatamente nei rapporti contrattuali.

Vi è stata quindi sovrastima del ramo ceduto.

Ulteriore condotta dolosa che ha contribuito a determinare il dissesto di Agile è stata individuata dal primo giudice, nella rinuncia ad esigere i crediti che sono stati riscossi indebitamente da Eutelia, per un importo di euro 7.694.933,09.

All'art 2.2.dell'atto di cessione, il cessionario a garanzia dei pagamenti dei debiti tributari di 22,72 milioni di euro, si impegnava a depositare parte delle somme incassate su un conto cointestato al cedente e cessionario che "potrà essere movimentato e le sue somme utilizzate al solo scopo di estinguere il debito IVA e il debito IRPEF...."

Risulta invece che il conto cointestato non è mai stato aperto e che Eutelia spa ha pagato per conto di Agile in data 31.7.2009 debiti tributari per euro 4.422.884,44 .

Comunque, anche a tener conto di tutte le compensazioni previste dalla tabella dei custodi e dei conguagli previsti tra le parti, invocati dai difensori nei motivi di appello (a f.16 della relazione), sta di fatto che la posizione netta a credito in favore di Agile era di euro 23.680.231,59, mentre il totale dei debiti era di euro 15.638.611,16.

Inoltre risulta che gli importi, a sostegno dell'effettività del credito, sono stati richiesti a più riprese dai custodi e che l'unico importo versato ammontava all'atto del deposito della relazione a soli euro 318.875,13.

Non è significativo in senso difensivo che la curatela abbia per l'appunto tentato di realizzare i crediti giacchè detto adempimento, successivo alla

cessione con compensazione a 1 euro delle poste reciproche, non influisce sull'effetto immediatamente depauperativo dell'operazione per il patrimonio di Agile.

La terza condotta concausa del dissesto è stata individuata nella rinuncia ad esigere la restituzione del capitale sociale di Eunics Lab.

Tra le voci dell'attivo del ramo di azienda ceduto IT veniva compresa la partecipazione al 40% in EUNICS Lab, società interamente partecipata da Eutelia, stimata in 2 milioni di euro

Alla data del 31.12.2008 la Eunics LAB.s.c.p.a. aveva capitale sociale di 5.648.125 euro e patrimonio netto di euro 6.175.860.

L'assemblea dell'11.12.2008 deliberava la riduzione del capitale sociale di euro 2.000.000 per sovracapitalizzazione rispetto al volume di affari; l'esecuzione della delibera veniva rinviata ai 90 giorni successivi, condizionatamente alla mancata presentazione di opposizioni.

In data 11.5.2009, su sollecitazione di Isacco Landi, l'assemblea straordinaria, a seguito della precedente delibera di riduzione del capitale sociale, disponeva la riduzione del capitale sociale da euro 3.648.000 ad euro 100.000, con contestuale trasformazione da società consortile per azioni a società a responsabilità limitata.

Il capitale sociale veniva ridotto mediante rimborso ai soci (Eutelia spa) di euro 3.548.000.

Pertanto, alla data del 30.6.2009, il capitale sociale ammontava ad euro 100.000 ed il patrimonio netto ad euro 776.451.

Nella cessione, che è del 15.6.2009 con effetti retrodatati al 1.6.2009, la quota del 40% ceduta viene valutata in 2.000.000,00 euro.

Ora, anche a non voler accedere all'impostazione del primo giudice che identifica il capitale sociale con il valore patrimoniale attribuito alla partecipazione in Eunics (e così ha calcolato che detto valore coinciderebbe con il 40% di euro 100.000, con conseguente rinuncia agli ulteriori euro 1.400.000), resta il fatto palesemente sproporzionato che la partecipazione, oggettivamente e pesantemente svalutata da appena qualche giorno per effetto delle macroscopiche riduzioni sopra evidenziate, che hanno portato l'entità del patrimonio netto complessivo della società EUNICS LAB ad euro 776.451, sia stata valutata nella cifra di 2 milioni di euro, senza alcuna giustificazione ed ostensione dei criteri utilizzati per effettuare la valutazione.

Ne consegue che l'inserimento tra le voci dell'attivo dell'importo di euro

2.000.000 costituisce un ulteriore mezzo di sovrastima dell'attivo.

A ulteriore dimostrazione dell'ipotesi accusatoria ovvero che Eutelia abbia voluto liberarsi di un ramo in perdita, senza però rinunciare a trarre da esso tutti i profitti possibili, si pone l'ulteriore dato, emergente dagli atti, dell'accollo di euro 9.500.000 a carico di Agile.

Con scrittura privata che reca la data del 28.6.2009, quindi di poco successiva alla cessione, Agile si accollava ulteriori debiti di Eutelia per un ammontare complessivo di euro 9.673.734,09.

Nei motivi di appello di alcuni difensori si sostiene che l'atto di accollo non era efficace, in quanto sottoposto a condizione sospensiva dell'adesione da parte dei creditori ceduti.

In realtà anche in questo caso la Agile ha subito comunque un depauperamento a favore della Eutelia, quanto meno in misura di euro 319.161,53.

Infatti anche se in effetti l'accollo era condizionato all'adesione dei creditori che andava richiesta entro il 31.8.2009, con termine essenziale ultimo per l'adesione e conseguente liberazione previsto per il 31.10.2009, va precisato che il successivo 31.12.2009, quando il termine essenziale era scaduto, la Eutelia spa aveva comunicato al mercato l'intervenuto ulteriore accollo di debiti commerciali di 9 milioni di euro da parte del gruppo Omega e che comunque Agile aveva nel frattempo pagato crediti di Eutelia per euro 319.161,53.

Pertanto l'esborso unilaterale e ingiustificato di Agile si è senz'altro verificato, tanto che alla richiesta dei custodi nei confronti di Eutelia di pagare i debiti accollati, i responsabili di quest'ultima società hanno rifiutato il pagamento.

Sussiste il reato contestato, giacchè ciò che viene all'attenzione in detti termini non è la cessione del ramo in sé considerata –operazione perfettamente lecita- bensì le operazioni di sopravvalutazione delle attività cedute, a fronte dell'enorme costo relativo al personale dipendente che ha reso il trasferimento ad Agile lo strumento per destinarla al fallimento, liberando la cedente da tutti gli oneri pregiudizievoli, ed anzi consentendole di erodere le residue attività della cessionaria, tramite riscossione di crediti a lei spettanti e le variegate condotte sopra descritte.

D'altro canto "in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223 comma 2 n.2, L.F. attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti

intrinsecamente pericolosi per la salute economica-finanziaria dell'impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato" (cfr. Cass. sez.5 sent. 47621 del 25.9.2014, rv. 261684).

Con riferimento alle condotte francamente distrattive in contestazione, si ritiene che anche le stesse abbiano trovato piena conferma.

La custode dott. Saitta ha riferito di aver accettato tramite l'esame di un conte corrente su Unicredit che nel periodo da luglio a dicembre 2009 sono stati trasferiti circa 11.000.000 di euro da Agile a Omega Finance ; parte delle somme indicate è stata restituita, per cui in conclusione l'importo complessivo senza causa ad Omega Finance ammonta ad euro 8.127.242,00.

Inoltre, dalla tabella a f.18 della relazione dei custodi emergono ulteriori pagamenti a società e persone fisiche del gruppo Omega e, in particolare, la somma di euro 975.207,40 a favore di Omega Net srl, MM.Contact Center srl per euro 449.373,72 , euro 520.846,46 a favore di AREA.IT spa, euro 130.000 a favore di OMNIA NETWORK spa, euro 350.000,00 a favore di EMME AND PARTNERS srl, euro 225.000,00 a favore di Peccini Roberta, amministratore delegato della ITALPLAN spa.

Detti flussi finanziari sono stati ricostruiti, in mancanza di registrazioni contabili, mediante esame di tutti gli estratti dei conti correnti bancari noti al Fenu Marco, dipendente di Agile e con funzioni di tesoriere del gruppo Omega , il quale eseguiva giroconti e pagamenti su istruzioni dell'imputato Massa.

La giustificazione di detti pagamenti, quali operazioni infragruppo manovrate da Omega Finance che operava come cash pool, non è accettabile.

Intanto si tratta di operazioni che non sono accompagnate da flussi in entrata da parte dei beneficiari e che non risultano registrate o giustificati né dalle scritture contabili, né da altri atti societari, ma sono solo rintracciabili dall'esame dei conti correnti sui quali operava detto tesoriere Fenu.

"In tema di bancarotta fraudolenta per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo,

ovvero l'esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l'interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata" (cfr. Cass. sez.5 sent.466689 del 30.6.2016, rv. 268675).

Dimostrazione contabile che nel caso di specie non è ravvisabile in atti, posto che gli organi della procedura hanno richiesto la restituzione delle somme, né la società debitrice ha dato alcuna dimostrazione che le operazioni indicate rispondessero ad una logica imprenditoriale e fossero dirette ad acquisire un qualche vantaggio corrispettivo .

Né le argomentazioni degli atti di appello degli imputati sono sufficienti a fornirle .

Infine, l'ultima condotta distrattiva contestata concerne la cessione dei crediti.

Dalle dichiarazioni della teste Saitta e dall'allegato 27 alla relazione dei custodi emerge che Agile ha ceduto con diversi atti del 23.11.2009 a Unicredit Corporate Banking spa diversi suoi crediti a garanzia di posizioni debitorie di altre società del gruppo Omega, nei confronti della banca, per un totale di euro 2.674.258,82

Sono cessioni di credito pro solvendo in favore della banca .

Inoltre il 10 dicembre 2009, tramite Massa, ha conferito al medesimo istituto di credito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti indicati nella tabella a f.20 della relazione dei custodi, per un importo complessivo di euro 2.854.885

Per effetto di dette condotte la società si è privata di diritti di credito per l'importo complessivo di euro 5.529.543,00, in favore della Unicredit Corporate, senza giustificazione né corrispettivo.

Tanto le operazioni erano prive di giustificazione che in data 20.1.2010 Unicredit ha comunicato ai custodi di aver interessato i competenti organi deliberanti per le valutazioni in ordine alla restituzione delle somme incassate e da incassare; in data 12.2.2010 l'istituto di credito si è impegnato a restituire alla Agile srl "eventuali somme che dovessero essere accreditate sui propri conti in virtù delle suddette cessioni di credito e, previo assenso dei rappresentanti legali delle società sui conti delle società predette e riguardanti somme oggetto della cessione e dei mandati emarginati".

Effettivamente, per intervento dei custodi giudiziari, l'operazione è stata posta nel nulla, ma ciò non toglie che è stata compiuta (a dimostrazione dell'assunto accusatorio) e che solo per effetto del sequestro disposto dal Tribunale Fallimentare e delle pressanti sollecitazioni dei custodi è rimasta senza effetto.

Nei motivi di appello di Massa si evidenzia che per effetto della cessione dei crediti derivanti dal conguaglio prezzo (somma algebrica delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive) relativo alla cessione di azienda, Omega era creditrice di Eutelia di un importo superiore a quello delle presunte distrazioni, pari ad euro 16.622.000:

Detto credito di Omega verso Eutelia sarebbe stato poi ceduto ad Agile .

Si osserva però che la cessione del credito, che sarebbe avvenuta in data 30.10.2009 (che giustificherebbe i flussi finanziari provenienti dalle casse di Agile a beneficio di Omega e altre società del gruppo), risulta solo da una lettera a firma dell'amministratore unico di Omega in data 30.3.2010, non è stata prodotta alcuna scrittura in data anteriore che avrebbe dovuto essere sottoscritta da entrambe le parti (cedente e cessionario), non appare certa nemmeno l'esistenza del preteso credito ceduto di cui non è stata chiarita l'origine (nel contratto di cessione delle quote del 100% del capitale di Agile srl intercorso tra Eutelia spa e Omega spa del 15.6.2009 si escludeva espressamente che da quest'ultima cessione potesse derivare un credito a favore della cessionaria Omega nei confronti di Eutelia).

In ogni caso non può riconoscersi alcuna razionale motivazione economica all'acquisto di un credito da parte di Agile, già in conclamato dissesto, a fronte di continui esborsi di denaro da questa effettuati a favore della cedente, quando essa si era resa morosa nel pagamento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti già a partire dal luglio 2009, donde l'insorgere immediato della vertenza con le organizzazioni sindacali.

In conclusione sussistono anche le condotte distrattive sopra descritte che hanno depauperato la garanzia patrimoniale dei creditori di Agile srl.

Quanto alla responsabilità soggettiva degli imputati, la stessa va affermata senz'altro nei confronti di Massa e Liori.

Correttamente il primo giudice ha ricostruito la vicenda nel senso che sia il gruppo Eutelia che il gruppo Omega, pur formalmente contrapposti, perseguivano un unico interesse, ovvero quello di scaricare su Agile srl il ramo in perdita IT, di svuotarla di tutte le attività e quindi di lasciarla fallire, scaricando su di essa le passività di entrambe.

A questo scopo il primo giudice, con argomentazione pienamente

condivisibile, ha ipotizzato l'esistenza di un pieno accordo tra cedente e gruppo cessionario.

Ad aprile 2009, due mesi prima della cessione di azienda ad Agile, Omega era stata integralmente acquisita da Libeccio.

Massa era amministratore unico di Libeccio, mentre i fratelli Liori erano proprietari della Libeccio tramite due società inglesi che erano detentrici fiduciarmente ciascuna del 50 % del capitale sociale.

Massa, nell'istanza presentata alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, ha dichiarato tramite il proprio difensore di aver partecipato in prima persona alle trattative per l'acquisizione del ramo IT da Eutelia e di aver ricoperto diverse cariche sociali all'interno di Omega.

E' stato amministratore unico di Agile dal 28.7.2009 al 30.10.2009 e dal 18.12.2009 al 25.1.2010.

Inoltre ha agito qualificandosi come legale rappresentante di Agile, stipulando un contratto con Finanziaria Italiana spa in data 15.7.2009, prima di essere formalmente nominato amministratore unico ed operando come amministratore di fatto.

In sostanza ha avuto un ruolo di primo piano sia nell'operazione del 15.6.2009, sia nelle attività distrattive e di spoliazione di Agile srl.

Con riferimento alla sua posizione, tutte le deduzioni dei motivi di appello sulla violazione del diritto di difesa che si sarebbero verificate nel corso del dibattimento, sembrano risolversi in una generalizzata lamentela su circostanze di dettaglio o su una non verificabile atmosfera di tensione, che non appaiono idonee a concretizzare delle situazioni di invalidità degli atti.

Quanto alla eccezione relativa all'impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 25.6.2012, impedimento di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, si osserva che la stessa è totalmente infondata perché dal verbale dell'udienza si evince che il difensore di fiducia aveva dichiarato che l'imputato aveva rinunciato a comparire per detta udienza ; manifestando altresì l'interesse a presenziare per l'udienza del 21.10.2012.

Neppure sono accoglibili le richieste di rinnovazione dell'istruttoria.

Quanto alla richiesta di effettuare consulenza tecnica sull'eventuale stato di insolvenza di Agile al momento della nomina dei custodi giudiziari (motivo comune anche alla difesa di Liori), va decisamente respinta perché superflua.

Va in primo luogo affermato che non vi sono ragioni di dubitare delle argomentate, logiche e documentate conclusioni dei professionisti esperti della materia nominati dal Tribunale.

Inoltre, dal confronto fra i dati del bilancio al 31.12.2008 a quelli del bilancio al 31.12.2009 emerge chiaramente come il dissesto della debitrice Agile srl sia insorto proprio nel corso dell'esercizio 2009, in conseguenza dell'acquisto del ramo di azienda ex Eutelia nel giugno 2009.

D'altra parte è risultato pacificamente che Agile srl, che originariamente gestiva un call center, non aveva una patrimonializzazione sufficiente a reggere il peso delle passività (pregresse e insorgende) inerenti al ramo di azienda ad essa ceduto, tant'è che, come già detto, sin da subito si è trovata a non avere i mezzi finanziari per pagare i dipendenti.

E' evidente quindi che la perizia richiesta è superflua.

Sull'ulteriore richiesta di sentire come testi soggetti come l'onorevole Gianni Letta, i funzionari del ministero delle attività economiche e della Presidenza del Consiglio che avrebbero dovuto riferire circa le trattative per la verifica del piano industriale del nuovo management di Agile o dell'avvocato Trifirò, la cui relazione è stata peraltro acquisita agli atti, se ne ribadisce l'ultroneità, anche perché i mezzi di prova ineriscono a circostanze più utili all'inquadramento esterno e sociologico del fatto, che alla sua spiegazione tecnica.

Peraltro detti testimoni non possono inficiare le risultanze ben più contenutistiche affrontate sinora.

Si insiste, infine, nei motivi di appello, sul progetto di fusione tra Agile e Omega che avrebbe dovuto essere perfezionata entro il 31 dicembre 2009 e che dimostrerebbe l'illogicità e inconsistenza di tutto l'impianto accusatorio.

Questo progetto di fusione però non ha mai avuto attuazione, di talchè il richiamarsi ad esso non assume alcuna valenza difensiva, né è possibile scaricare la responsabilità della mancata esecuzione della delibera di fusione sui custodi giudiziari, posto che gli stessi sono stati nominati il 23.12.2009, ovvero quando la fusione avrebbe dovuto già concretizzarsi.

Infine nei motivi di appello di Massa (comune anche alla difesa di Liori) si stigmatizza che i custodi abbiano ommesso di dare esecuzione al decreto del Tribunale del Lavoro di Roma del 14.1.2010 con il quale era stata pronunciata "l'antisindacalità della condotta di Eutelia spa e Agile srl in relazione alla mancata informativa circa il soggetto con il quale pendevano trattative per l'acquisizione della totalità delle quote di Agile srl, alla non corretta informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione e in ordine alla mancata partecipazione di Agile srl all'incontro del 28.5.2009" ed era stata ordinata ad Eutelia spa la rimozione degli effetti

della cessione di ramo di azienda .

Si sostiene che i custodi avrebbero dovuto ritrasferire il personale in Eutelia e ridefinire il rapporto di credito/debito di Eutelia, in modo che “Agile si sarebbe salvata dalla dichiarazione di insolvenza così come si sarebbero salvati molti posti di lavoro.”

L’argomento però prova troppo.

Soprattutto conferma l’efficacia devastante che il trasferimento dei lavoratori da Eutelia ad Agile ha comportato per l’equilibrio di e la salute economico-finanziaria di quest’ultima.

In ogni caso, limitandosi ad osservare soltanto che la dichiarazione di insolvenza di Agile è avvenuta solo tre mesi dopo detta pronuncia del Tribunale (che comunque era stata subito opposta da Eutelia e che avendo natura di sentenza di accertamento non ha efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato), è evidente che i custodi di Agile non avrebbero potuto disporre unilateralmente il ritrasferimento dei lavoratori da Agile ad Eutelia.

Quanto all’imputato Liori, egli, insieme al fratello, era proprietario della Libeccio tramite due società inglesi , la Anglo corporate Management e la Restform , ciascuna detentrica del 50 % del capitale sociale.

Quindi, tramite la Libeccio, controllava interamente Omega e, dopo il 15.6.2009, anche Agile.

Egli era pacificamente –insieme al fratello- dominus del gruppo Libeccio-Omega sp; quest’ultima, essendo subentrata nella titolarità del capitale sociale a Eutelia, contestualmente alla cessione del ramo di azienda, era il reale centro di comando da cui è discesa la decisione della rovinosa acquisizione aziendale, ma è anche (direttamente o indirettamente) beneficiaria di alcune delle già menzionate operazioni di trasferimenti di denaro che hanno ulteriormente depauperato il patrimonio di Agile srl.

Del resto il vantaggio economico dell’operazione si è concentrato in parte sul gruppo Omega e in parte su Eutelia, ciò significa che il beneficiario economico delle operazioni era, oltre ad Eutelia, il gruppo riconducibile a Liori.

A sostegno del ruolo attivo svolto dall’imputato, va menzionata la testimonianza del maggiore della G.d.F. Tannoia secondo la quale Liori era sempre presente fisicamente presso gli uffici di Libeccio, nella prima perquisizione in data 1.12.2009, e presso la sede di Acro Servizi di Milano

insieme a Massa .

Soprattutto il suo ruolo gestorio (e devastante per le imprese cui era interessato) è dimostrato dal palese tenore delle conversazioni telefoniche intercettate.

Nella conversazione del 28.3.2010 n.375 con il fratello Sebastiano gli comunica che il giorno successivo si sarebbe trovato a Milano “perché devo compiere il concordato Agile”.

Nella telefonata n.3490 del 21.4.2010 tra Liori e Massa il primo annuncia all'altro “adesso tra oggi e domani, più domani che oggi vediamo se riusciamo a vendere Omega”; soprattutto nella telefonata n.1866 del 21.4.2010 viene enunciato il peculiare stile “imprenditoriale” dei due: Liori “se riesco a vendere Omega sei contento?”

Massa “Anche per una lira, basta che si prendano i debiti, Antonangelo”

Liori “no, per 6 miliardi e mezzo...è meglio vendere secondo te Omega o Libeccio? Libeccio la teniamo!”

Massa “La teniamo è pulita, la mandiamo al limite in liquidazione più avanti”.

Non vi è dubbio del pieno apporto anche di Liori, sulla base delle presenti argomentazioni sufficienti ad escludere la necessità di rinnovazione dell'istruttoria per escutere i testi esclusi dal primo giudice, l'utilità dei quali non è specificata nei motivi di appello.

A diverse conclusioni si perviene con riferimento all'imputato Landi.

Posto che l'operazione è nata dall'accordo di Eutelia e Omega , il Tribunale ha ravvisato il fondamento della responsabilità del predetto, membro senza deleghe del consiglio di amministrazione di Eutelia, anzitutto per aver partecipato alle riunioni del consiglio che hanno deliberato la cessione del ramo IT, senza esprimere alcun dissenso.

Egli era, inoltre, amministratore unico di Eunics Lab sia alla data della deliberazione di riduzione del capitale sociale, sia a quella della sua esecuzione.

Quanto ai successivi fatti distrattivi, egli sarebbe concorrente estraneo nelle stesse, per averle concordate con i correi del gruppo Omega.

La Corte ritiene che la posizione di amministratore senza deleghe rivestita dal Landi , con conseguenti obblighi di garanzia solo nei confronti della società in cui tale posizione rivestiva al momento della cessione di Agile, imponga di accertare anzitutto che egli avesse colto pienamente i segnali di pericolosità della cessione per la salute economico finanziaria della stessa,

come enucleati dalla giurisprudenza.

In effetti non vi sono elementi sufficienti per escludere che egli abbia ravvisato nella dismissione del ramo di azienda una corretta opportunità di ridurre i costi di Eutelia .

Osta in tal senso proprio il parere richiesto al professor Menchini di Massa Carrara sui possibili sviluppi negativi della cessione sull'eventuale fallimento della cessionaria.

Il parere si era concluso, infatti, in senso favorevole all'operazione, con la precisazione che appariva assai improbabile che la cessione andasse incontro a revocatoria o a declaratoria di invalidità' in quanto elusiva della legge sui licenziamenti collettivi delegati; peraltro la cessione, in quel momento, era delegata al management di quattro dirigenti Eutelia, in origine previsto per rilevare il ramo di azienda.

Ciò dimostra che la vicenda presentava una complessità elevata, tale da poter non essere percepita come foriera di dissesto per la cessionaria (cfr. verbale si assemblea 22.5.2009 con allegato parere), da parte di chi non avesse compiti operativi.

Quanto alla mail inviata da tale Giorgio Mestici in data 8.7.2009 al suo capo Pio Piccini con la quale il primo si lamentava con il suo capo di essere stato pretermesso e anticipato presso un cliente di Agile da altro soggetto che era stato indicato da Landi Isacco, il difensore ha sostenuto che l'indicazione di cui si tratta rientrava nella funzione di presentazione del nuovo management alla clientela, ciò che rientrava nei residui poteri in materia commerciale a lui delegati.

In effetti il dato, pur ambiguo, è suscettibile della lettura proposta dal difensore, tanto più che la doglianza del Mestici è in effetti indirizzata al Piccini e non a Landi.

Infine, con riferimento alle condotte distrattive poste in essere successivamente alla cessione consistite nell'appropriazione di flussi finanziari e nella cessione pro solvendo di alcuni crediti di Agile, fatti posti a carico del Landi come extraneus rispetto agli amministratori della società stessa in cui egli non rivestiva più alcuna posizione di garanzia, non si ravvisa in tutte le risultanze processuale alcun elemento obbiettivo di sicura portata accusatoria, (tranne quello della presentazione del nuovo management ai clienti di Agile di cui si è appena detto) dal quale evincere un fattivo concorso nelle condotte dei coimputati.

Anche dalle intercettazioni telefoniche non si evince alcun accordo con i coimputati.

In mancanza di prova certa, si impone l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Sussistono le aggravanti di cui all'art 219 commi 1 e 2 L.F., avendo gli imputati commesso più fatti di bancarotta ed avendo gli stessi cagionato ad Agile srl un danno patrimoniale di rilevante entità, avendo riguardo non solo all'entità del passivo fallimentare, ma soprattutto a quella dei flussi finanziari in uscita e dei crediti non riscossi.

Pacifica è poi l'applicabilità delle aggravanti di cui all'art 219 L.F. anche alle ipotesi di bancarotta impropria (tra le altre cfr. sez. 5, sent. 2903 del 22/3/2013 rv. 258446).

Il ruolo determinante e preminente di Liori, come emerge a chiare lettere dal tenore delle intercettazioni telefoniche, non consente la concessione dell'attenuante di cui all'art 114 cp.

Non sussistono i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche data la gravità elevata dei fatti, l'intensità del dolo dimostrata dalla complessità dell'operazione e dati i precedenti a loro carico.

Tuttavia, al solo fine di contenere la pena, si stima congruo ridurre la pena a Massa a quella di anni 6 mesi 6 di reclusione (p.b. di anni 4 mesi 6 di reclusione, determinata in misura piuttosto superiore al minimo in relazione ai profili di gravità sopra evidenziati, ma anche tenendo conto dell'assenza di precedenti specifici, aumentata di anni 1 per ciascuna aggravante).

Quanto a Liori la pena va ridotta a quella di anni 8 di reclusione (p.b. anni 6 di reclusione, tenuto conto dei precedenti specifici e del ruolo preminente all'interno del gruppo Libeccio-Omega, aumentata di 1 anno di reclusione per ciascuna aggravante).

Non possono essere revocate le pene accessorie di cui agli artt. 28 e ss. Cp che conseguono ex lege all'entità delle pene inflitte.

Quanto alla pena accessoria di cui all'art 216 u.c. L.F., la stessa ha durata fissa e inderogabile di 10 anni, a prescindere dalla misura della pena inflitta (cfr tra le altre sent. n. 15638 del 15.2.2015 rv 263267).

Non possono essere revocate le statuizioni civili della sentenza impugnata.

Invero le parti civili costituite sono indubbiamente soggetti danneggiati dai reati in quanto lavoratori dipendenti di Agile, ex Eutelia, che gli imputati hanno portato al dissesto, con conseguente perdita dei posti di lavoro.

Come sostenuto dalle parti civili nei motivi di appello, le stesse hanno patito anche delle pesanti conseguenze sul piano morale, derivanti dalla perdita del posto di lavoro, che per essere liquidate non richiedono la prova degli elementi indicati dal primo giudice (quali il periodo di assunzione

presso Eutelia o le specifiche mansioni svolte ecc), elementi che afferiscono invece ad altri profili di danno, ma possono essere liquidate sulla base di criteri meramente equitativi, in misura minima e comune a tutte di euro 5000 per ciascuna di esse, come precisate in dispositivo.

Va inoltre accolto l'altro motivo di appello delle parti civili che hanno chiesto il riconoscimento in questo procedimento di profili risarcitori patrimoniali, derivanti dalla causazione del dissesto della società, pari alla differenza tra le somme percepite a titolo di indennità di cassa integrazione nei periodi di sospensione e la normale retribuzione, profili non ristorabili per effetto dell'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare cui è soggetta Agile srl.

Infatti, qualora la pretesa creditoria avanzata dal singolo creditore in sede penale abbia ad oggetto profili di danno del tutto avulsi dalle ragioni coltivabili in sede concorsuale, mediante insinuazione allo stato passivo, l'art 240 L.F. non prevede alcuna preclusione alla sua costituzione di parte civile nel processo penale.

Né può osservarsi che l'invocato pregiudizio di natura patrimoniale, conseguente alla collocazione dei lavoratori in CIGS, a seguito del dissesto di Agile, dolosamente cagionata dalle operazioni degli imputati, non sarebbe provato, giacché risulta che ciascun lavoratore --posto in cassa integrazione e costituitosi parte civile- ha allegato all'atto depositato ai sensi dell'art 74 cpp, la comunicazione proveniente dall'amministrazione di Agile srl di avvenuta collocazione in C.I.G.S.

Pertanto, va pronunciata, a carico degli imputati, condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai dipendenti Agile srl, collocati in cassa integrazione, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Vanno altresì condannati alle spese sostenute dalle parti civili per il presente grado di giudizio, come da dispositivo che si richiama.

Vanno confermate le restanti statuizioni.

P. Q. M.

Visto l'art 605 cpp

In riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 12.7.2013 appellata da Landi Isacco, Massa Claudio Marcello e Liori Antonangelo assolve Landi dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto; riduce la pena a Liori a Otto anni di reclusione e a Massa ad anni sei e mesi sei di reclusione.

Condanna gli imputati Liori e Massa al risarcimento anche del danno patrimoniale da liquidarsi separatamente in favore delle parti civili assistite dagli avvocati elencati nel verbale dell'udienza in data odierna, ad eccezione di Sagone Pierpaolo che ha revocato la costituzione di parte civile.

Concede a tutte le predette parti civili una provvisoria di euro 5000 per ciascuna.

Condanna gli imputati Massa e Liori al risarcimento delle spese di difesa e assistenza delle parti civili per il presente grado che liquida in:

euro 1500 in favore dell'avv. Paolo della Sala;
euro 3000 in favore dell'avv. Vincenzo De Rosa;
euro 3000 in favore dell'avv. Marika Ballardin;
euro 2250 in favore dell'avv. Katia De Luca;
euro 1950 in favore dell'avv. Emiliano Torre;
euro 1500 in favore dell'avv. Sergio Maglio;
euro 3000 in favore dell'avv. Saverio Senese;
euro 2250 in favore dell'avv. Pierluigi Galella;
euro 2250 in favore dell'avv. Maria Rosaria Galella ;
euro 2250 in favore dell'avv. Marca Maresca;
euro 2250 in favore dell'avv. Libero Mancuso;
euro 2250 in favore dell'avv. Michele Iannello;
euro 3000 in favore dell'avv. Giuseppina Rocco;
euro 1950 in favore dell'avv. Massimo Torre
oltre, per tutti i difensori, gli accessori di legge.

Conferma nel resto.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 1.12.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Penale
DEPOSITATA IN CANCELLERIA



il 06.03.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Marra



25

